SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 123

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

07A04353

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2007.

Costituzione del Tavolo permanente per la semplificazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

Visto l'art. 1, commi 22-*bis* e 22-*ter* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2006 di costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione;

Visto in particolare l'art. 5 del citato decreto, che prevede l'istituzione del Tavolo permanente per la semplificazione composto dai rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori, nonché da rappresentanti dei Ministeri, della conferenza dei presidenti delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

Ritenuto di provvedere alla costituzione del Tavolo permanente per la semplificazione;

Decreta:

Art. 1.

Tavolo permanente per la semplificazione

1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2006, di costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, di seguito denominato «Comitato», è istituito, presso la Conferenza Unificata, il Tavolo permanente per la semplificazione, di seguito denominato «Tavolo».

Art. 2.

Compiti e funzioni

1. Il «Tavolo» costituisce una sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori, le regioni, le province, i comuni e le Comunità montane.

2. Il «Tavolo» si articola, oltre che nella sede plenaria, in due sezioni semplici, rispettivamente per le questioni riguardanti le regioni e le autonomie locali, e per quelle concernenti le categorie produttive e le associazioni di consumatori.

3. La sezione per le questioni riguardanti le regioni e le autonomie locali svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso, nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione, per quanto attiene alle regioni ed agli enti locali.

4. La sezione per le questioni concernenti le categorie produttive e le associazioni di consumatori ha la finalità di garantire un'efficace azione di consultazione e raccordo tra il comitato ed i soggetti rappresentativi degli interessi della società civile.

5. La sezione di cui al comma 3 viene consultata in merito alle questioni relative all'attuazione del Titolo V della Costituzione in materia di semplificazione, al fine di garantire un processo di semplificazione partecipato, che metta in comune le risorse e le capacità di tutti i soggetti interessati. Essa può essere incaricata di svolgere funzioni istruttorie per la definizione di intese e accordi, da sancire in sede di Conferenza Unificata, relativamente alla semplificazione.

Art. 3.

Presidente e componenti

1. Il «Tavolo» è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri — Presidente della Conferenza Unificata — che può delegare le relative funzioni al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Al «Tavolo» partecipano i componenti del «Comitato» o i sottosegretari da loro delegati.

2. Il «Tavolo» è composto da un rappresentante designato da ciascuna delle categorie produttive rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da non più di quattro rappresentanti delle associazioni di utenti e consumatori, designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonché da un rappresentante del Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali, del Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, del Dipartimento per le politiche comunitarie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, da sei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni, da tre rappresentanti dell'ANCI, da due rappresentanti dell'UPI, da un rappresentante dell'UNCEM, designati dalla Conferenza Unificata.

3. Alle riunioni del «Tavolo», in base agli argomenti da trattare, possono essere invitati rappresentanti di

altri Ministeri, ulteriori esponenti del sistema delle autonomie, delle categorie produttive e delle associazioni di consumatori ed utenti, nonché i componenti della Unità per la semplificazione, di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed esperti nelle materie oggetto discussione.

4. Il «Tavolo» e le Sezioni che lo compongono possono articolarsi in gruppi di lavoro.

5. Il «Tavolo» è convocato dal «Comitato», ai sensi dell'art. 4, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, che delega all'occorrenza il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, ovvero dal Presidente della Conferenza Unificata.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 con riferimento ai compiti dell'Unità per la semplificazione, le funzioni di segreteria del «Tavolo» sono svolte dal Segretario della Conferenza Unificata, in raccordo con l'Unità per la semplificazione.

Art. 4.

O n e r i

1. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 203

07A04656

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2007.

Rinnovo del Comitato di sicurezza finanziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, ed, in particolare l'art. 1, comma 1, che ha istituito il Comitato di sicurezza finanziaria, stabilendone altresì la durata annua, a far data dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, prorogabile, con cadenza annuale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223/2006, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, ed il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, con il quale si è da ultimo provveduto a prorogare di un anno la durata del Comitato di sicurezza finanziaria;

Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, con il quale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività di contrasto al terrorismo internazionale e di monitoraggio del sistema finanziario, verrà disposta la proroga, ai sensi del citato art. 29, fra gli altri, del Comitato di sicurezza finanziaria;

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria, nelle more dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica, già deliberato, in via preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2007 ed attualmente al vaglio del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:

Decreta:

Il Comitato di sicurezza finanziaria, previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, è prorogato fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 384

07A04529

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3590).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007 articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007 e n. 3587 in data 11 maggio 2007;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante «Misure straordinarie per superare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e per assicurare la restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti»;

Vista la nota GAB/2007/5439/1505 in data 15 maggio 2007 con la quale, il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inoltrato la relazione del direttore generale della Direzione della qualità della vita, che afferma la fattibilità dell'uso dell'area di Macchia Soprana in località Serre (Salerno) ai fini di discarica per una volumetria abbancabile almeno pari a 300 mila mc;

Considerato che nel sito sopra indicato è richiesto anche un intervento di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica essendo stato in passato interessato da una sede di discarica;

Rilevato che gli uffici tecnici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno stimato che i tempi di approntamento della discarica possono essere stimati in 50/60 giorni e che comunque l'uso del sito dovrà essere preceduto da rilievi topografici, indagini geologiche, geognostiche e geofisiche;

Rilevato che sempre secondo i citati uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà predisporsi un progetto di messa in sicurezza e bonifica nonché la progettazione esecutiva comprensiva dell'adeguamento della viabilità di accesso all'area del sito in questione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3588 del 15 maggio 2007, con la quale sono stati attribuiti i poteri ai sub-commissari delegati Presidenti delle province della regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, avvalendosi dei poteri e delle deroghe di cui al decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, e di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa, è autorizzato ad utilizzare il sito in località Macchia Soprana, nel comune di Serre (Salerno), quale discarica contestualmente agli interventi di bonifica e messa in sicurezza da porre in essere da parte del Consorzio di bacino Salerno 2.

2. L'esecuzione dei rilievi topografici, delle indagini geologiche, geognostiche e geofisiche nonché della progettazione della discarica e dell'adeguamento della viabilità di accesso al sito è affidata al sub-commissario Presidente della provincia di Salerno che vi provvede, con le deroghe di cui alla normativa vigente ed alle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa, anche avvalendosi degli uffici tecnici della provincia e trasmettendone gli esiti per la relativa approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la qualità della vita, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il sub-commissario Presidente della provincia di Salerno presenta, insieme al progetto di cui al comma 2 ed entro il termine ivi previsto, un cronoprogramma degli interventi che assicuri l'avvio del conferimento dei rifiuti presso il sito di Macchia Soprana entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La progettazione della messa in sicurezza e della bonifica del sito di Macchia Soprana, è predisposta dal Consorzio di bacino Salerno 2 e sottoposta all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la qualità della vita. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede altresì, anche in deroga alle ordinarie competenze, ad autorizzare l'apertura e la messa in esercizio della medesima discarica.

5. La realizzazione, la gestione, la bonifica e la messa in sicurezza della discarica di Macchia Soprana sono attribuite al Consorzio di bacino Salerno 2; la realizzazione della viabilità di accesso al sito è attribuita alla Provincia di Salerno.

6. Qualora non fosse rispettato anche uno solo dei termini previsti dal presente articolo il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania provvede all'immediato utilizzo del sito in località Valle della Masseria nel comune di Serre così come previsto dal decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61.

7. Agli oneri derivanti dall'espletamento delle iniziative di ripristino ambientale previste dal comma 4, si provvede a carico delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di 3 milioni di euro, che provvede a trasferire le predette risorse sulla contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza in materia di rifiuti della regione Campania.

8. Ferma la necessità di utilizzare un solo sito da adibire a discarica nel comune di Serre (Salerno), il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania è autorizzato all'uso, con decorrenza 1° luglio 2007, del sito in località Valle della Masseria nel comune di Serre (Salerno) da adibire a stoccaggio temporaneo di rifiuti nel caso in cui a seguito della chiusura della discarica nel comune di illaricca (Napoli) e ove non siano fruibili altri siti per le occorrenti discariche, lo imponga l'aggravarsi della situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, fino alla messa in esercizio delle discariche individuate dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, è autorizzato ad individuare cave o altre aree presenti nel territorio campano presso le quali allestire siti di deposito temporaneo di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi da questi derivanti, anche esercitando il potere di deroga entro i limiti previsti dal comma 4 dell'art. 1 del citato decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

Il Presidente: PRODI

07A04654

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 2007.

Disposizioni in materia di pubblicità dei premi speciali assegnati nelle sale destinate al gioco del Bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 3 della convenzione-tipo, il quale stabilisce alla lettera *e)* che il concessionario è obbligato «ad ogni intervento per il miglioramento tecnico e gestionale per garantire lo sviluppo del gioco nell'interesse erariale», e alla lettera *g)* che il concessionario è obbligato «a garantire l'espletamento del gioco in conformità alle disposizioni contenute nel decreto e nel regolamento ed a quelle che saranno di volta in volta emanate dall'Amministrazione»;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo;

Considerata la opportunità, ai fini della tutela della fede pubblica e dell'interesse erariale correlato, di assicurare la massima trasparenza del gioco e la più completa informazione dei giocatori;

Dispone:

Art. 1.

1. A decorrere dalla prima domenica successiva alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è fatto obbligo ai titolari delle convenzioni di concessione per l'esercizio del gioco Bingo di esporre in sala, in modo ben visibile e a disposizione del pubblico, l'elenco delle partite nelle quali sono stati assegnati i premi speciali di cui all'art. 9, commi 3 e 4

del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo.

2. L'elenco di cui al comma 1 è esposto in sala prima dell'inizio delle sessioni di gioco di ciascuna domenica e contiene i dati delle partite di cui al comma 1 effettuate in tutte le sessioni di gioco dalla domenica al sabato precedenti. L'elenco stesso resta esposto in sala fino all'inizio delle sessioni di gioco della domenica successiva.

3. I dati da riportare nell'elenco di cui al comma 1, per ciascuna partita, sono i seguenti:

data della sessione di gioco;

numero della partita;

ora di effettuazione della partita;

numero di cartelle vendute;

valore delle cartelle vendute;

ammontare del premio bingo assegnato nella partita;

tipologia del premio speciale assegnato nella partita;

ammontare del premio speciale assegnato nella partita.

4. L'elenco deve riportare l'intestazione «Premi speciali assegnati nella settimana dal (giorno/mese/anno) al (giorno/mese/anno)».

5. La dimensione dei caratteri dei dati di cui al comma 3 non può essere inferiore a cm 1. La dimensione dei caratteri dell'intestazione di cui al comma 4 non può essere inferiore a cm 4.

6. I dati di cui al comma 3, contestualmente all'esposizione in sala, devono essere trasmessi a mezzo fax al competente Ufficio regionale dei monopoli di Stato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2007

Il direttore per i giochi: TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, foglio n. 209

07A04623

DECRETO 23 maggio 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 47.430 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 maggio 2007, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 183 giorni con scadenza 30 novembre 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. l6, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 maggio 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04723

DECRETO 23 maggio 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a ventinove giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 47.430 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 maggio 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 29 giorni con scadenza 29 giugno 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato

delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 maggio 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04724

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 8 maggio 2007.

Ingresso libero nei luoghi d'arte dello Stato in occasione della manifestazione dedicata alle «Giornate Europee del Patrimonio 2007», indetta nei giorni 29 e 30 settembre 2007.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
E ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239, concernente le «Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Vista la circolare n. 97 del 20 aprile 2007, con la quale la Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione ha reso noto che il Ministero anche quest'anno ha aderito all'impegno assunto dal Consiglio d'Europa sin dal 1991 di incentivare lo scambio culturale tra i Paesi europei, partecipando alla manifestazione delle «Giornate Europee del Patrimonio 2007» indetta nei giorni 29 e 30 settembre 2007, con lo slogan «Cultura e patrimonio: una strada verso e dall'Europa» allo scopo di valorizzare il patrimonio culturale nazionale;

Considerato che nell'ambito della promozione della diffusione della conoscenza del patrimonio culturale è prevista l'iniziativa di consentire il libero ingresso in tutte le sedi espositive dello Stato

Decreta:

In occasione della manifestazione dedicata alle «Giornate Europee del Patrimonio 2007» indetta nei giorni 29 e 30 settembre 2007, è consentito il libero ingresso in tutti i luoghi d'arte dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 maggio 2007

Il segretario generale: PROIETTI

07A04531

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 maggio 2007.

Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 93, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) del 7 marzo 2007, n. 30;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n. 9025/07/13.12/GAB del 15 marzo 2007, pervenuta in data 11 aprile 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 144 del 26 marzo 2007, pervenuta in data 16 aprile 2007;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 1° giugno 2007 al 31 ottobre 2007 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;

dal 1° luglio 2007 al 31 ottobre 2007 divieto per l'isola di Alicudi;

dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2007 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) Alicudi - Stromboli - Panarea:

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;

2) per le sole isole di Panarea Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che pur essendo residenti risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2006, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

4) ai veicoli delle forze dell'ordine;

B) Lipari - Vulcano:

1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2006, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;

C) Filicudi:

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

Al comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370 a € 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195 comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 3 maggio 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2007
Ufficio di controllo Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 385

07A04657

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 maggio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Sprycel» (dasatinib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 151/07).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Sprycel» (dasatinib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 20 novembre 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/363/001 20 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse;

EU/1/06/363/002 50 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse;

EU/1/06/363/003 70 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse;

EU/1/06/363/004 20 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse;

EU/1/06/363/005 50 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse;

EU/1/06/363/006 70 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse;

EU/1/06/363/007 20 mg compresse rivestite con film blister 60×1 compresse;

EU/1/06/363/008 50 mg compresse rivestite con film blister 60×1 compresse;

EU/1/06/363/009 70 mg compresse rivestite con film blister 60×1 compresse.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG.

Rappresentante per l'Italia: Bristol Myers Squibb S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 febbraio 2007;

Vista la deliberazione n. 6 dell'8 marzo 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Sprycel debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale SPRYCEL (dasatinib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

20 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse - A.I.C. n. 037400013/E (in base 10), 13PCGF (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse - A.I.C. n. 037400025/E (in base 10), 13PCGT (in base 32);

70 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse - A.I.C. n. 037400037/E (in base 10), 13PCH5 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse - A.I.C. n. 037400049/E (in base 10), 13PCHK (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse - A.I.C. n. 037400052/E (in base 10), 13PCHN (in base 32);

70 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse - A.I.C. n. 037400064/E (in base 10), 13PCJ0 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film blister 60×1 compresse - A.I.C. n. 037400076/E (in base 10), I3PCJD (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film blister 60×1 compresse - A.I.C. n. 037400088/E (in base 10), I3PCJS (in base 32);

70 mg compresse rivestite con film blister 60×1 compresse - A.I.C. n. 037400090/E (in base 10), 13PCJU (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Sprycel» è indicato per il trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica (LCM), in fase cronica, accelerata o in fase biascica con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia comprendente imatinib mesilato.

«Sprycel» è anche indicato per il trattamento di adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) ed LCM in fase blastica linfoide con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Sprycel» (dasatinib) è classificata come segue.

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse - A.I.C. n. 037400013/E (in base 10), 13PCGF (in base 32);

classe di rimborsabitità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 1.972,46 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 3.225,37 euro;

50 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse - A.I.C. n. 037400025/E (in base 10), 13PCGT (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 3.944,92 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 6.510,75 euro;

70 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse - A.I.C. n. 037400037/E (in base 10), 13PCH5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 3.944,92 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 6.510,75 euro;

20 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse - A.I.C. n. 037400049/E (in base 10), 13PCHK (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 2.113,34 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 3.487,88 euro;

50 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse - A.I.C. n. 037400052/E (in base 10), 13PCHN (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 4.226,68 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 6.975,77 euro;

70 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse - A.I.C. n. 037400064/E (in base 10), 13PCJ0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 4.226,68 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 6.975,77 euro.

Sconto obbligatorio alle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'azienda produttrice dovrà inviare all'AIFA, con periodicità trimestrale, il numero di confezioni cedute e relativo importo, distinti per singoli centri acquirenti, secondo le indicazioni pubblicate nel sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate nel sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2 medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 maggio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A04528

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 aprile 2007.

Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti. (Deliberazione n. 173/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 19 aprile 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, commi 6, lettera *a)*, n. 14, 11, 12 e 13;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» ed in particolare l'art. 2, comma 24, lettera *b)*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare l'art. 84;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 recante «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il codice del consumo;

Visto il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2006, n. 25;

Vista la delibera n. 182/02/CONS, del 19 giugno 2002, recante «Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti», ed i relativi allegati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 luglio 2002, n. 167;

Vista la delibera n. 307/03/CONS del 5 agosto 2003, recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS concernente l'adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 2003, n. 196;

Vista la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

Vista la delibera n. 137/06/CONS del 15 marzo 2006, recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS concernente l'adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 maggio 2006, n. 101.

Ritenuto di adottare un nuovo regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, che tenga conto delle evoluzioni del quadro normativo di riferimento nonché delle modifiche apportate all'organizzazione dell'Autorità;

Ritenuto, altresì, di adottare adeguate modifiche ed integrazioni al regolamento concernente le procedure sanzionatorie dell'Autorità, al fine di prevedere una adeguata procedura di gestione delle segnalazioni in materia di violazioni delle norme a tutela dei consumatori ed utenti di servizi di comunicazione elettronica;

Considerato opportuno, in via transitoria, prevedere la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione presso organismi iscritti nel registro di cui all'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, fino alla effettiva realizzazione del sistema di accreditamento previsto dall'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

Sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'elenco previsto dall'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, nel corso dell'audizione specifica tenutasi, ai sensi della delibera n. 418/04/CONS, in data 25 luglio 2006;

Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla predetta audizione;

Viste le osservazioni formulate dalla conferenza dei comitati per le comunicazioni delle regioni e delle province autonome;

Assunto il parere favorevole del Consiglio nazionale degli utenti;

Vista la proposta della direzione tutela dei consumatori, e le relazioni illustrative del 10 marzo 2006 e del 22 febbraio 2007;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Adozione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 e dell'art. 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento sulle procedure per la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti finali.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma 1 è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

3. Al fine di facilitare gli utenti nell'inoltro di istanze ai sensi degli articoli 5, 7 e 14 del regolamento di cui al comma 1, la direzione tutela dei consumatori predispone, rispettivamente, i formulari GU5, GU e GU14, e ne cura la pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

Art. 2.

Modifiche al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1. All'art. 16 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, dalla delibera n. 40/06/CONS e dalla delibera n. 437/06/CONS, la disposizione di cui alla lettera *h)* è sostituita dalla seguente: «*h)* gestione del contenzioso tra gestori-utenti. Nella suddetta materia esercita le competenze delegate con apposito regolamento.».

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie

1. Al regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 136/06/CONS, sono apportate le modifiche ed integrazioni riportate nell'allegato *B* della presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Il regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, approvato con delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002 e modificato con delibere dell'Autorità n. 307/03/CONS del 5 agosto 2003 e n. 137/06/CONS del 15 marzo 2006, è abrogato.

2. Le norme di rinvio al predetto regolamento, contenute nelle delibere di questa Autorità non abrogate ai sensi del precedente comma, ivi comprese quelle in materia di televisione a pagamento e televisione digitale terrestre, devono intendersi modificate nel senso di rinviare al regolamento approvato con la presente delibera.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione la parti potranno rivolgersi, oltre che alle camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli organismi iscritti al registro di cui all'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

2. Per le controversie, anche se in fase conciliativa, pervenute fino alla data di entrata in vigore della presente delibera continua ad applicarsi la disciplina precedente, di cui all'art. 4, comma 1.

3. Con cadenza semestrale la direzione tutela consumatori presenterà al consiglio una relazione sui risultati applicativi della nuova disciplina, segnalando, se del caso, l'opportunità di modifiche ed integrazioni ai testi regolamentari.

4. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web www.agcom.it.

Roma, 19 aprile 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO-NAPOLI

ALLEGATO *A*

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE ED UTENTI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) «Legge», la legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) «Codice», il codice delle comunicazioni elettroniche approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

d) «Codice del consumo», il codice del consumo approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) «Direzione», la direzione tutela dei consumatori dell'Autorità;

f) «Direttore», il direttore della direzione tutela dei consumatori;

g) «Co.re.com», i comitati regionali per le comunicazioni;

h) «operatore», ogni impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica o un servizio radiotelevisivo a pagamento;

i) «utente», ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

j) «utente finale», ogni utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

k) «rete pubblica di comunicazione», ogni rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

l) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

m) «servizio universale», l'insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e offerti ad un prezzo accessibile, così come individuato ai sensi dell'art. 53 del codice;

n) «posta elettronica certificata», ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;

o) «organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo», gli organi di cui all'art. 141, commi 2 e 3, del Codice del consumo;

p) «associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale», le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 12, della Legge, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalla dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l'inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime. In ogni caso, l'utente finale non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 3 per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma dell'art. 641 c.p.c.

3. Sono, altresì, escluse dall'ambito applicativo del presente regolamento le controversie promosse ai sensi degli articoli 37, 139 e 140 del Codice del consumo.

Capo II

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

Art. 3.

Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Per le controversie di cui all'art. 2 comma 1, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui all'art. 13.

2. Ove il Co.re.com territorialmente competente non sia titolare della delega di cui al comma 1, il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinanzi agli organi di cui all'art. 13.

3. Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell'istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa.

Art. 4.

Competenza per territorio

1. Per determinare il Co.re.com territorialmente competente per l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 2 si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell'utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla sua residenza o alla sede legale

Art. 5.

Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio

1. Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento.

2. Ai fini del comma precedente:

a) non può intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell'utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di risoluzione della controversia ai sensi degli articoli 3 e 14 del presente regolamento;

b) il ritardato o mancato pagamento non può intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi;

c) si può considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura.

3. L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 3, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Co.re.com l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *e)* della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. A pena di inammissibilità la richiesta dell'utente, per la quale può essere utilizzato il formulario GU5 disponibile sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it), deve contenere le informazioni indicate all'art. 7, comma 1, ed essere corredata, ove non presentata contestualmente ad essa, da copia dell'istanza di conciliazione, della quale deve essere comprovato l'avvenuto inoltre.

5. La richiesta è sottoscritta dall'utente o, in caso di persone giuridiche, dal rappresentante legale o da persona munita di procura speciale, e deve essere inoltrata con le modalità di cui all'art. 7, comma 3.

6. Copia della richiesta va trasmessa, a cura dell'ufficio, anche a mezzo fax o per via telematica, copia dellla richiesta copia della richiesta all'operatore, assegnando un termine non superiore a cinque giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione.

7. Il Co.re.com, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.

8. Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui risulti che la sospensione o l'abuso dipendano dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell'istanza, il Co.re.com può estendere, su impulso dell'utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore, applicando i commi 6 e seguenti del presente articolo.

9. I provvedimenti adottati a norma del presente articolo devono essere eseguiti entro il termine da essi indicato. In caso di inottemperanza il Co.re.com competente ne informa tempestivamente la Direzione. Il contravventore è punito ai sensi dell'art. 1 comma 31 della Legge.

10. Nel caso in cui il Co.re.com competente per territorio non sia titolare della delega a svolgere l'attività conciliativa di competenza dell'Autorità, l'istanza di adozione di provvedimenti temporanei di cui al precedente comma 2, corredata della copia dell'istanza di conciliazione comprovatamente depositata presso gli organismi di conciliazione di cui all'art. 13, può essere presentata alla Direzione, che provvede ai sensi dell'art. 21.

Art. 6.

Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione

1. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della Legge, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale fino alla scadenza del termine per la conclusione della procedura, di cui al terzo comma dell'art. 3.

Art. 7.

Procedura di conciliazione dinanzi al Co.re.com

1. Nell'istanza presentata al Co.re.com che introduce il procedimento di conciliazione devono essere indicati, a pena di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente, il numero dell'utenza in caso di servizi telefonici, la denominazione e la sede dell'operatore. L'istanza deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità dell'utente interessato.

2. Nell'istanza devono essere altresì indicati:

a) i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti;

b) gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia;

c) le richieste dell'istante;

d) i documenti che si allegano.

3. L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall'utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

4. L'istanza può anche essere inoltrata compilando il formulario UG, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it) e presso gli uffici dei Co.re.com.

5. Il Co.re.com, qualora ravvisi una causa di inammissibilità dell'istanza, entro dieci giorni dalla presentazione della stessa, dichiara, con atto motivato, l'improcedibilità del tentativo di conciliazione, comunicandolo all'istante.

Art. 8.

Avviso di convocazione delle parti

1. Il Co.re.com, verificata l'ammissibilità della domanda, comunica alle parti, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza e con le medesime modalità di cui all'art. 5, comma 6, l'avviso di convocazione per l'esperimento del tentativo di conciliazione, da tenersi non prima di sette giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione

2. In tale avviso sono specificamente indicati:

a) la data di iscrizione al protocollo dell'istanza;

b) la data e il luogo fissati per la conciliazione;

c) l'oggetto della procedura;

d) il responsabile del procedimento;

e) le modalità di comunicazione dell'adesione alla procedura, ai sensi del successivo comma 3;

f) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e gli ulteriori rimedi esperibili;

g) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. La parte che non ha proposto l'istanza, entro cinque giorni dalla data dell'udienza, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ha l'onere di comunicare al Co.re.com la propria volontà di partecipare alla procedura conciliativa. In mancanza di tale comunicazione, ovvero in caso di dichiarazione esplicita di non voler aderire al tentativo di conciliazione, trasmessa entro il medesimo termine, il responsabile del procedimento redige un verbale con il quale dà atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, trasmettendolo tempestivamente alla parte istante.

Art. 9.

Udienza di conciliazione

1. In udienza le parti intervengono personalmente, ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del loro legale rappresentante. Le parti possono inoltre farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare o transigere la controversia, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ovvero con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante. Le parti, inoltre, possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di consumatori.

2. L'udienza può svolgersi anche in videoconferenza con le modalità stabilite da apposito provvedimento.

3. L'udienza si svolge dinanzi al responsabile del procedimento, che per il compimento di uno o più atti può avvalersi di persona da lui delegata. Il responsabile del procedimento invita le parti ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile.

4. In qualsiasi fase della conciliazione il responsabile del procedimento può suggerire alle parti una o più soluzioni alternative per la composizione della controversia.

5. Su richiesta motivata anche di una sola delle parti il responsabile del procedimento può fissare un'ulteriore udienza.

6. Nel corso dell'udienza ciascuna delle parti può abbandonare la conciliazione, chiedendo al responsabile del procedimento di procedere ai sensi dell'art. 12, comma 3.

Art. 10.

Riunione delle procedure pendenti

1. Il Co.re.com, sentite le parti interessate, può disporre, compatibilmente con i termini di cui al comma 2 dell'art. 3, la riunione di più procedimenti pendenti dinanzi a sé ed aventi ad oggetto controversie omogenee.

Art. 11.

Limiti di utilizzabilità delle informazioni acquisite nel corso della procedura

1. Salvo diverso accordo tra le parti, nessuna di esse può utilizzare, in occasione di altro procedimento arbitrale o di giudizio promosso dinanzi all'autorità giudiziaria o a qualsiasi altra autorità indipendente, le dichiarazioni e le offerte effettuate nel corso della procedura di conciliazione al fine di pervenire ad una composizione bonaria della controversia.

Art. 12.

Esito della conciliazione

1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si dà atto dell'accordo, specificandone il contenuto.

2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 2 comma 24, lettera *b*, della legge n. 481 del 1995.

3. Se in udienza non si raggiunge l'accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi, il responsabile del procedimento redige un verbale in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione e si prende atto che non è stato raggiunto un accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione parziale sulla quale concordano.

4. Se una o entrambe le parti non si presentano in udienza, il responsabile del procedimento redige un verbale in cui dà atto dell'esito negativo della procedura di conciliazione, salvo che l'assenza non sia dipesa da giustificati motivi prontamente comunicati, nel qual caso il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza per la prima data disponibile, dandone comunicazioni alle parti.

Art. 13.

Conciliazione presso altri organismi di conciliazione

1. In alternativa alla procedura conciliativa dinanzi al Co.re.com, gli interessati hanno la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, anche in via telematica, dinanzi agli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, di cui all'art. 1, lettera *o*, del presente regolamento.

2. Allo stesso fine, l'utente ha altresì la facoltà di rivolgersi agli organismi istituiti con accordi tra gli operatori ed associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale, purché detti organismi operino a titolo gratuito e rispettino i principi di trasparenza, equità ed efficacia di cui alla raccomandazione 2001/310/CE.

3. L'elenco aggiornato degli organi di cui ai commi precedenti è reso disponibile sul sito web dell'Autorità.

4. Gli organismi istituiti a norma del comma 2 vengono iscritti nell'elenco di cui al comma precedente su presentazione di apposita istanza, firmata dalle parti, corredata dell'intesa raggiunta dall'operatore con almeno due terzi delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale e di copia del regolamento di procedura, previa verifica di aderenza ai principi di cui al comma 2.

5. L'istanza, con le medesime formalità, deve essere rinnovata con cadenza biennale. In difetto di domanda di rinnovo, l'Autorità, senza formalità, opera la cancellazione dell'organismo dall'elenco di cui al precedente comma 3.

6. Su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, l'Autorità può disporre la cancellazione dall'elenco degli organismi nei confronti dei quali accerti il mancato rispetto dei principi elencati al comma 2.

Capo III

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 14.

Istanza di definizione della controversia

1. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi nel caso di conciliazione parziale, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all'Autorità di definire la controversia.

2. Il deferimento della soluzione della controversia all'Autorità non può essere promosso ove siano decorsi più di sei mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, ovvero qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria.

3. L'istanza con cui viene deferita all'Autorità la risoluzione della controversia deve essere inoltrata alla Direzione con le modalità di cui all'art. 7, comma 3, e deve rispondere a tutti i requisiti di cui al medesimo articolo.

4. L'istanza deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia.

5. L'istanza può essere inoltrata anche compilando il formulario GU14, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it).

Art. 15.

Avvio del procedimento

1. Il direttore assume direttamente ovvero assegna ad altri la responsabilità del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa trasmette alle parti, anche a mezzo fax o per via telematica, l'invito a comparire all'udienza fissata per la discussione della controversia.

3. In tale avviso, che dovrà pervenire alla parte almeno quindici giorni prima dell'udienza, sono specificamente indicati:

a) la data di deposito dell'istanza;

b) l'oggetto della procedura;

c) la data e il luogo fissati per l'udienza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

e) il responsabile del procedimento;

f) il termine di conclusione del procedimento.

4. Unitamente all'avviso di cui ai commi precedenti la Direzione trasmette alla parte convenuta copia dell'istanza depositata, nonché degli allegati che non siano già nella sua disponibilità.

5. Qualora la controversia concerna operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea, la Direzione coordina la propria attività con quella delle Autorità eventualmente coinvolte, comunicando l'avvio del procedimento ed acquisendone le relative osservazioni.

Art. 16.

Procedura

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di deposito dell'istanza.

2. Le parti hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, a pena di irricevibilità, fino a cinque giorni prima dell'udienza di cui all'art. 15.

3. I documenti depositati nel corso del procedimento sono integralmente accessibili dalle parti in causa, ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».

4. Le parti compaiono all'udienza di discussione personalmente ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del legale rappresentante; esse possono farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare o transigere la controversia, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ovvero con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante.

5. All'udienza le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di consumatori.

6. Al termine dell'udienza il responsabile del procedimento redige sintetico processo verbale.

Art. 17.

Mancata comparizione di una delle parti

1. Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere in udienza le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte, né come rinuncia all'istanza. In tal caso la controversia è comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti e tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti.

Art. 18.

Attività istruttoria

1. Se nel corso dell'udienza di discussione oppure nelle precedenti fasi della procedura emerge la necessità, ai soli fini istruttori, di assicurare la partecipazione al procedimento di altri soggetti interessati, il responsabile del procedimento provvede, se del caso, a convocarli in udienza.

2. Nel caso in cui il responsabile del procedimento disponga l'acquisizione di documenti, perizie o altri elementi conoscitivi, ne é data comunicazione alle parti del procedimento ed il termine per la definizione della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa acquisizione, comunque non superiore a sessanta giorni. Nei casi suddetti, gli oneri economici necessari per il compimento delle perizie sono anticipati dalla parte che ne ha fatto richiesta ovvero, se disposte d'ufficio, provvisoriamente ripartiti secondo equità.

3. Le parti possono nominare, dandone comunicazione all'Autorità entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, un proprio consulente tecnico, il quale può assistere a tutte le operazioni svolte dal consulente nominato dall'Autorità e presentare relazioni scritte e documenti.

4. Il responsabile del procedimento, sentite le parti interessate, può disporre la riunione di più procedimenti pendenti aventi ad oggetto controversie omogenee.

Art. 19.

Decisione della controversia

1. Esaurita la fase istruttoria, il direttore trasmette la documentazione relativa alla controversia all'organo collegiale, allegando la relazione del responsabile del procedimento e la propria proposta di decisione.

2. L'organo collegiale, ove lo ritenga necessario, può convocare le parti per un'udienza di discussione dinanzi a sé; in tal caso il termine di conclusione del procedimento è prorogato di trenta giorni.

3. Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante; esso deve essere prontamente comunicato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

4. L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

5. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.

6. Nel provvedimento decisorio l'Autorità può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. Quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi, e pur avendo reso la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, vanno comunque rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e successivi, le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

Art. 20.

Archiviazione a seguito di rinuncia

1. Se nel corso del procedimento la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinuncia alla propria istanza, il direttore dispone l'archiviazione del procedimento.

2. Il direttore dispone, altresì, l'archiviazione del procedimento nei casi di inammissibilità ovvero di improcedibilità dell'istanza.

3. Nel caso di archiviazione, le spese di procedura restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Le spese peritali dovranno essere, però, ripartite secondo criteri equitativi.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato alle parti.

Art. 21.

Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio

1. L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per la definizione della controversia, o nel corso della relativa procedura, può chiedere alla Direzione l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento del medesimo da parte dell'operatore sino al termine del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *e)* della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Nei casi previsti dal comma precedente si applica la procedura di cui all'art. 5 ed il provvedimento viene adottato dal direttore.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Delega di ulteriori funzioni ai Co.re.com

1. La definizione delle controversie di cui al presente regolamento, ad esclusione di quelle di cui all'art. 15, comma 5, può essere delegata ai Co.re.com, anche in più fasi, previa conforme integrazione dell'Accordo-quadro sottoscritto il 25 giugno 2003 dall'Autorità, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dalla Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome, e conseguente modifica delle convenzioni stipulate da ciascun comitato per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. Ai fini di cui al comma 1, ciascun Co.re.com, nell'ambito della propria organizzazione interna, dovrà garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie.

3. Al Co.re.com munito della delega di cui al comma 1, e competente per territorio ai sensi dell'art. 4, ciascuna delle parti può chiedere di definire la controversia ove il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo o per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale.

4. Al procedimento per la definizione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento.

Art. 23.

Monitoraggio

1. I Co.re.com comunicano mensilmente all'Autorità i risultati delle attività svolte ai fini del presente regolamento, avvalendosi dei modelli, anche elettronici, da questa predisposti.

2. L'Autorità elabora, su richiesta dei Co.re.com, circolari interpretative su specifiche questioni di interesse comune relative all'applicazione del presente regolamento.

ALLEGATO *B*

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE, APPROVATO CON DELIBERA N. 136/06/CONS

All'art. 1, comma 1, dopo la lettera *l)*, è aggiunta la seguente:

«*m)* per direttiva in materia di qualità e carte dei servizi, la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, approvata con delibera n. 179/03/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003.».

Dopo l'art. 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis.*

Denunce

1. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni od organizzazioni rappresentative dei loro interessi, ferma restando la possibilità di presentare, ove legittimati, reclamo agli organismi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 8 della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi, oppure di promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'art. 84 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, possono denunciare all'Autorità eventuali violazioni della normativa di settore, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *m)*, della legge n. 481 del 1995.

2. Le denunce possono essere presentate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax. Per le denunce relative alla violazione di norme in materia di telecomunicazioni può essere utilizzato l'apposito modello *D*, approvato dal Consiglio dell'Autorità e reso disponibile sul sito ufficiale (www.agcom.it).

3. Il direttore, su proposta dell'ufficio competente, con motivazione sintetica, dispone, anche utilizzando procedure semplificate, l'archiviazione immediata delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le denunce aventi ad oggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della denuncia. Si considerano manifestamente infondate le denunce relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.

4. I rapporti della Polizia postale e delle telecomunicazioni, della Guardia di Finanza e degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni non sono suscettibili di archiviazione ai sensi del comma 3, sempre che vi siano riportati:

a) una precisa descrizione del fatto;

b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;

c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;

d) dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;

e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza.

5. Fino all'adozione dell'atto di contestazione, le denunce, nonché gli atti e la documentazione relativa alle indagini svolte, sono sottratti ad ogni forma di accesso.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle denunce relative alla violazione di norme in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa, di risoluzione dei conflitti di interesse e di posizioni dominanti.

7. L'Autorità può valutare le denunce di cui al presente articolo, nonché le segnalazioni e i reclami, ai fini dell'elaborazione di programmi di intervento generale e dell'esercizio dei poteri che le sono per legge attribuiti.».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Attività preistruttorie

1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio d'ufficio, anche sulla base delle denunce ricevute e non archiviate ai sensi, rispettivamente, del comma 3 e del comma 4 dell'art. 3-*bis.*

2. Ai fini della verifica delle denunce presentate, la Direzione competente può chiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti coinvolti e disporre ispezioni ai sensi del regolamento di organizzazione. Ai medesimi fini la Direzione competente può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria, e della Polizia postale e delle comunicazioni.

3. Il responsabile di qualsiasi ufficio, ove rilevi una possibile violazione soggetta a sanzione di competenza dell'Autorità, trasmette i relativi atti al direttore della propria unità organizzativa. Quest'ultimo, ove la violazione riscontrata non rientri nella propria competenza, provvede immediatamente a trasmettere gli atti all'unità organizzativa competente informandone per conoscenza il Segretario generale.

4. Il direttore competente ai sensi dell'art. 3 può riunire le denunce suscettibili di essere verificate congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria.

5. Il direttore competente ai sensi dell'art. 3, ove non ritenga di disporre l'archiviazione per manifesta insussistenza della violazione, nomina un responsabile per i successivi adempimenti.

6. Il responsabile, esaminati gli atti trasmessi ed effettuate, ove del caso, ulteriori verifiche e qualificate le fattispecie nei loro pertinenti termini giuridici, formula una proposta di archiviazione delle fattispecie segnalate per manifesta insussistenza della violazione, oppure propone l'avvio del procedimento sanzionatorio predisponendo lo schema di atto di contestazione. L'atto può riguardare un singolo caso o più casi suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne una trattazione unitaria.».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Avvio del procedimento

1. L'atto di contestazione contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione accertata, del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni ed avere accesso agli atti ai sensi dell'art. 8, del termine entro cui gli interessati possono esercitare le predette facoltà e, infine, la menzione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.

2. L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore, entro novanta giorni dal completo accertamento del fatto ai sensi dell'art. 4, comma 6, con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Ove la violazione accertata sia ancora in atto, nelle ipotesi di cui all'art. 32 del Codice, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini di cui all'art. 6 si intendono prorogati di quaranta giorni.

4. Ove l'intimazione rimanga inosservata l'unità organizzativa competente dell'Autorità procede ai sensi dell'art. 32, commi 3 e 4, del Codice. Ferma restando l'autonomia dei provvedimenti rispettivamente adottabili, l'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge, oltre che ai sensi dell'art. 32 del Codice, anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.

5. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare le misure provvisorie urgenti consentite dall'art. 32, comma 5, del Codice, ove ne sussistano i presupposti, alle condizioni da tale norma stabilite.

6. Al procedimento volto all'adozione dell'atto di diffida a cessare dal comportamento illegittimo di cui all'art. 51, comma 2, del testo unico si applicano, se non altrimenti disposto, le disposizioni di cui al presente regolamento. I termini di cui all'art. 6 si applicano ai soli fini dell'adozione dell'atto di diffida. Successivamente, ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine, non superiore a quindici giorni, assegnato, il responsabile del procedimento propone al direttore, senza ritardo, lo schema di provvedimento sanzionatorio per gli adempimenti di cui all'art. 10 e seguenti.

7.Il direttore trasmette ogni tre mesi all'organo collegiale competente un'informativa relativa ai procedimenti avviati o archiviati.».

07A04617

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 aprile 2007.

Riconoscimento dei costi derivanti al Gestore dei servizi elettrici S.p.A. dalle attività previste per il soggetto attuatore, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 188/05. (Deliberazione n. 97/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 aprile 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2005, n. 15/2005;

la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2005, n. 183/2005;

la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06 (di seguito: deliberazione n. 188/05);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 290/05;

la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 27/06 (di seguito: deliberazione n. 27/06);

la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06;

la nota del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito GSE) del 16 febbraio 2007, protocollo Autorità n. 4209 del 21 febbraio 2007, recante i «costi vivi 2006 del fotovoltaico relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico» (di seguito: nota del 16 febbraio 2007);

la nota del GSE del 13 marzo 2007, protocollo Autorità n. 9664 del 17 aprile 2007, recante il consuntivo gestionale 2006 (di seguito: nota del 13 marzo 2007);

la nota del GSE del 3 aprile 2007, protocollo Autorità n. 9125 dell'11 aprile 2007, recante i «costi 2005-2006 per la gestione delle attività previste per il soggetto attuatore dell'incentivazione dell'energia fotovoltaica» (di seguito: nota del 3 aprile 2007).

Considerato che:

l'art. 7 della deliberazione n. 188/05 prevede che l'Autorità determini le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi derivanti al GSE dalle attività previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 e dalla stessa deliberazione n. 188/05;

l'art. 6, comma 6.6 della deliberazione n. 188/05 prevede che i costi vivi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal soggetto attuatore nell'espletamento delle verifiche previste dai commi 6.1, 6.2 e 6.3, della medesima deliberazione siano posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera *b)*, del Testo integrato, previa comunicazione all'Autorità;

il punto 2 della deliberazione n. 27/06 stabilisce che, a partire dal 1° novembre 2005, il corrispettivo destinato alla copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del gestore del sistema elettrico è fissato, a titolo di acconto e salvo conguaglio, pari a 0,0095 centesimi di euro/kWh;

con la nota del 16 febbraio 2007, il GSE ha esposto i costi vivi sostenuti nel corso del 2006 per l'espletamento delle verifiche previste dai commi 6.1, 6.2 e 6.3, della deliberazione n. 188/05, ammontanti a 65 mila euro;

con la nota del 3 aprile 2007, il GSE ha esposto i costi sostenuti negli anni 2005 e 2006 in qualità di soggetto che eroga le tariffe incentivanti in applicazione di quanto disposto dall'Autorità con la deliberazione n. 188/05, evidenziando i seguenti importi a consuntivo:

i) costi derivanti dalle attività previste per il soggetto attuatore nel 2005: 475 mila euro;

ii) costi derivanti dalle attività previste per il soggetto attuatore nel 2006: 4,652 milioni di euro;

i ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo previsto dal punto 2 della deliberazione n. 27/06 per la copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del (GSE, unitamente agli altri ricavi ed al risultato della gestione finanziaria per l'anno 2006 esposti nella nota del 13 marzo 2007, appaiono sufficienti a coprire anche i costi di cui al precedente alinea.

Ritenuto opportuno:

riconoscere al GSE i costi derivanti dalle attività previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 e dalla deliberazione n. 188/05 per gli anni 2005 e 2006, corrispondenti agli importi di cui alle lettere *i)* e *ii)* di cui al precedente alinea, per un totale di 5,127 milioni di euro;

prevedere che i costi derivanti al GSE dalle attività previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 e dalla deliberazione n. 188/05 per gli anni 2005 e 2006 trovino copertura nell'ambito dei ricavi derivanti dall'applicazione del punto 2 della deliberazione n. 27/06, con riferimento all'anno 2006;

confermare il corrispettivo definito in acconto dal punto 2 della deliberazione n. 27/06, a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del GSE per l'anno 2006;

Delibera:

1. Di determinare i costi sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. per l'espletamento delle attività previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 e dalla deliberazione n. 188/05 negli anni 2005 e 2006 nella misura pari a 5,127 milioni di euro;

2. Di prevedere che i costi di cui al punto 1 del presente provvedimento trovino copertura nell'ambito dei ricavi derivanti, nell'anno 2006, dal corrispettivo definito al punto 2 della deliberazione n. 27/06;

3. Di confermare a titolo definitivo il corrispettivo definito in acconto dal punto 2 della deliberazione n. 27/06, a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. per l'anno 2006;

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;

5. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore il giorno della sua prima pubblicazione.

Milano, 24 aprile 2007

Il presidente: ORTIS

07A04524

DELIBERAZIONE 26 aprile 2007.

Approvazione del rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1º gennaio 2006-31 dicembre 2006. (Deliberazione n. 100/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 aprile 2007;

Visti:

l'art. 2, comma 27 della legge 14 novembre 1995, n. 481/95 che riconosce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e stabilisce che il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

il Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti, quale risulta a seguito della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2004, n. 245/04, ed in particolare l'art. 33, Capo IV, Titolo I, che affida alla direzione personale amministrazione Finanza, la compilazione del Rendiconto annuale della gestione e al direttore generale la sua presentazione al Collegio;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 295/05, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 1º gennaio 2006 - 31 dicembre 2006, e le deliberazioni 4 luglio 2006, n. 141/06 e 1º dicembre 2006, n. 269/06 con cui sono state apportate variazioni al suddetto bilancio di previsione;

i documenti «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1º gennaio 2006 31 dicembre 2006» e «Relazione al rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1º gennaio 2006-31 dicembre 2006».

Acquisita agli atti la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 23 aprile 2007;

Delibera:

1. Di approvare il «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1º gennaio 2006 31 dicembre 2006» che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato *A*);

2. Di dare mandato al direttore generale affinché il «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1º gennaio 2006 31 dicembre 2006» venga inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Milano, 26 aprile 2007

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Autorità per l’energia elettrica e il gas

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
1 GENNAIO 2006 - 31 DICEMBRE 2006

Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2006
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
					Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PREC.	16.472.638,45	16.472.638,45	0,00	16.472.638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			ENTRATE CORRENTI												
	I		Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	II		Trasferimenti												
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	29.150.000,00	29.152.908,25	0,00	29.152.908,25	(2.908,25)	1.490,80	1.490,80	0,00	1.490,80	0,00	29.154.399,05	0,00
			Totale categoria II	**29.150.000,00**	**29.152.908,25**	**0,00**	**29.152.908,25**	**(2.908,25)**	**1.490,80**	**1.490,80**	**0,00**	**1.490,80**	**0,00**	**29.154.399,05**	**0,00**
	III		Redditi patrimoniali												
		102	Interessi attivi	950.000,00	698.286,33	357.732,95	1.056.019,28	(106.019,28)	208.320,65	208.320,65	0,00	208.320,65	0,00	906.606,98	357.732,95
			Totale categoria III	**950.000,00**	**698.286,33**	**357.732,95**	**1.056.019,28**	**(106.019,28)**	**208.320,65**	**208.320,65**	**0,00**	**208.320,65**	**0,00**	**906.606,98**	**357.732,95**
	IV		Entrate diverse												
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	150.000,00	109.721,40	0,00	109.721,40	40.278,60	166,30	166,30	0,00	166,30	0,00	109.887,70	0,00
			Totale categoria IV	**150.000,00**	**109.721,40**	**0,00**	**109.721,40**	**40.278,60**	**166,30**	**166,30**	**0,00**	**166,30**	**0,00**	**109.887,70**	**0,00**
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	**30.250.000,00**	**29.960.915,98**	**357.732,95**	**30.318.648,93**	**(68.648,93)**	**209.977,75**	**209.977,75**	**0,00**	**209.977,75**	**0,00**	**30.170.893,73**	**357.732,95**
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
	V		Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	VII		PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI												
			Partite di giro e contabilità speciali												

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2006
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
					Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	35.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	5.000.000,00	5.011.069,20	0,00	5.011.069,20	(11.069,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011.069,20	0,00
		107	Recupero anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	**5.035.000,00**	**5.039.069,20**	**0,00**	**5.039.069,20**	**(4.069,20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.039.069,20**	**0,00**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	**5.035.000,00**	**5.039.069,20**	**0,00**	**5.039.069,20**	**(4.069,20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.039.069,20**	**0,00**
			TOTALE GENERALE	**51.757.638,45**	**51.472.623,63**	**357.732,95**	**51.830.356,58**	**(72.718,13)**	**209.977,75**	**209.977,75**	**0,00**	**209.977,75**	**0,00**	**35.209.962,93**	**357.732,95**

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 - Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2006
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da Pagare	Totale								
I			**SPESE CORRENTI**												
	I		**Spese per funzionamento degli organi istituzionali**												
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	895.000,00	853.825,49	0,00	853.825,49	41.174,51	28.055,04	28.055,04	0,00	28.055,04	0,00	881.880,53	0,00
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	130.000,00	95.699,80	13.300,20	109.000,00	21.000,00	32.977,74	26.782,66	6.195,08	32.977,74	(6.195,08)	122.482,46	13.300,20
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	91.392,00	57.975,97	15.540,74	73.516,71	17.875,29	9.979,51	9.979,51	0,00	9.979,51	0,00	67.955,48	15.540,74
			Totale categoria I	**1.116.392,00**	**1.007.501,26**	**28.840,94**	**1.036.342,20**	**80.049,80**	**71.012,29**	**64.817,21**	**6.195,08**	**71.012,29**	**(6.195,08)**	**1.072.318,47**	**28.840,94**
	II		**Personale in attività di servizio**												
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	10.250.000,00	9.400.891,58	771.104,21	10.171.995,79	78.004,21	667.680,78	645.390,51	22.290,27	667.680,78	(22.290,27)	10.046.282,09	771.104,21
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	3.500.000,00	2.827.477,54	478.722,04	3.306.199,58	193.800,42	581.765,89	581.765,89	0,00	581.765,89	0,00	3.409.243,43	478.722,04
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	107.000,00	87.460,41	8.674,98	96.135,39	10.864,61	7.916,54	7.916,54	0,00	7.916,54	0,00	95.376,95	8.674,98
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	999.574,00	642.325,31	191.749,43	834.074,74	165.499,26	110.517,79	109.664,36	853,43	110.517,79	(853,43)	751.989,67	191.749,43
			Totale categoria II	**14.856.574,00**	**12.958.154,84**	**1.450.250,66**	**14.408.405,50**	**448.168,50**	**1.367.881,00**	**1.344.737,30**	**23.143,70**	**1.367.881,00**	**(23.143,70)**	**14.302.892,14**	**1.450.250,66**
	III		**Personale in quiescenza**												
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	1.300.000,00	170.864,26	1.104.929,94	1.275.794,20	24.205,80	2.599.391,74	264.477,91	2.334.913,83	2.599.391,74	0,00	435.342,17	3.439.843,77
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	180.000,00	149.610,06	7.908,99	157.519,05	22.480,95	264.661,08	84.733,57	179.927,51	264.661,08	0,00	234.343,63	187.836,50
			Totale categoria III	**1.480.000,00**	**320.474,32**	**1.112.838,93**	**1.433.313,25**	**46.686,75**	**2.864.052,82**	**349.211,48**	**2.514.841,34**	**2.864.052,82**	**0,00**	**669.685,80**	**3.627.680,27**
	IV		**Acquisto di beni e servizi**												
		130	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	228.730,75	114.967,67	113.763,08	228.730,75	(33.425,24)	114.967,67	80.337,84
		131	Compensi e rimborsi ad esperti su specifici temi e problemi istituzionali.	326.000,00	6.960,00	201.130,00	208.090,00	117.910,00	350.033,58	245.062,91	104.970,67	350.033,58	(86.354,28)	252.022,91	219.746,39
		132	Canoni di locazione.	1.650.000,00	1.343.668,32	143.466,85	1.487.135,17	162.864,83	155.230,00	155.230,00	0,00	155.230,00	0,00	1.498.898,32	143.466,85
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	1.203.000,00	149.057,51	168.364,87	317.422,38	885.577,62	281.250,30	183.855,81	97.394,49	281.250,30	(27.707,34)	332.913,32	238.052,02
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	598.000,00	221.243,53	181.328,59	402.572,12	195.427,88	83.844,77	74.116,35	9.728,42	83.844,77	(4.995,86)	295.359,88	186.061,15
		135	Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale.	161.890,00	73.975,52	67.800,08	141.775,60	20.114,40	44.901,44	42.045,91	2.855,53	44.901,44	(2.855,53)	116.021,43	67.800,08
		136	Spese per l'acquisto di giornali, per materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre amministrazioni.	173.110,00	71.063,06	82.558,89	153.621,95	19.488,05	66.270,87	55.767,72	10.503,15	66.270,87	(6.543,15)	126.830,78	86.518,89
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	200.000,00	34.848,59	98.851,54	133.700,13	66.299,87	210.846,32	55.402,22	155.444,10	210.846,32	(154.073,45)	90.250,81	100.222,19

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 - Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2006
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE							
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
		133	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	695.000,00	407.066,07	258.178,30	665.244,37	29.755,63	247.978,63	199.206,68	48.771,95	247.978,63	(3.273,87)	606.272,75	303.676,38
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	430.000,00	387.643,29	28.614,95	416.258,24	13.741,76	6.248,52	2.703,64	3.544,88	6.248,52	(3.544,88)	390.346,93	28.614,95
		140	Spese casuali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141	Spese di rappresentanza.	27.000,00	15.315,14	8.860,39	24.175,53	2.824,47	7.441,67	7.328,25	113,42	7.441,67	(113,42)	22.643,39	8.860,39
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari, contributi alla formazione esterna.	313.000,00	45.816,89	141.483,30	187.300,19	125.699,81	157.053,49	69.462,18	88.391,31	157.053,49	(2.751,31)	115.279,07	227.123,30
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	270.920,00	66.648,49	100.316,60	166.965,09	103.954,91	63.273,49	61.176,74	2.096,75	63.273,49	(2.096,75)	127.825,23	100.316,60
		144	Vigilanza locali.	250.000,00	142.369,32	102.566,58	244.935,90	5.064,10	149.723,00	132.677,43	17.045,57	149.723,00	(3.372,04)	275.046,75	116.240,11
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	120.000,00	97.800,00	10.921,00	108.721,00	11.279,00	4.328,36	4.328,36	0,00	4.328,36	0,00	102.128,36	10.921,00
		146	Premi di assicurazione diversi.	160.000,00	146.379,78	245,29	146.625,07	13.374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.379,78	245,29
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	120.000,00	112.181,25	4.483,21	116.664,46	3.335,54	80.737,11	80.737,11	0,00	80.737,11	0,00	192.918,36	4.483,21
		149	Spese bancarie	10.000,00	1.035,70	53,77	1.089,47	8.910,53	51,01	51,01	0,00	51,01	0,00	1.086,71	53,77
		151	Spese per incarichi di collaborazione.	1.252.672,00	565.154,68	471.357,51	1.036.512,19	216.159,81	746.987,45	372.488,01	374.499,44	746.987,45	(354.499,44)	937.642,69	491.357,51
		152	Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza.	979.079,00	161.550,99	561.379,75	722.930,74	256.148,26	853.500,91	534.632,63	318.868,28	853.500,91	(27.885,73)	696.183,62	852.362,30
		153	Spese per fornitura lavoro temporaneo	605.000,00	406.769,07	103.780,77	510.549,84	94.450,16	152.900,86	150.286,26	2.614,60	152.900,86	(2.614,60)	557.055,33	103.780,77
		154	Spese per convenzioni, protocolli e quote associative	1.535.600,00	98.815,20	1.179.262,76	1.278.077,96	257.522,04	2.891.654,87	502.643,76	2.389.011,11	2.891.654,87	(1.376.112,85)	601.458,96	2.192.161,02
		155	Spese per servizi esterni	1.478.063,00	151.595,35	907.759,95	1.062.355,30	415.707,70	1.462.623,68	872.949,92	589.673,76	1.462.623,68	(338.668,84)	1.027.515,27	1.158.764,87
			Totale categoria IV	**12.708.334,00**	**4.709.957,75**	**4.822.764,95**	**9.532.722,70**	**3.175.611,30**	**8.246.411,08**	**3.917.120,57**	**4.329.290,51**	**8.246.411,08**	**(2.430.888,58)**	**8.627.078,32**	**6.721.166,88**
	V		**Trasferimenti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VI		**Somme non attribuibili**												
		160	Fondo di riserva	7.871.138,45	0,00	0,00	0,00	7.871.138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161	Fondo compensazione entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	**7.871.138,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.871.138,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE SPESE CORRENTI	**38.032.438,45**	**18.996.088,17**	**7.414.695,48**	**26.410.783,65**	**11.621.654,80**	**12.549.357,19**	**5.675.886,56**	**6.873.470,63**	**12.549.357,19**	**(2.460.227,36)**	**24.671.974,73**	**11.827.938,75**
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**												
	VII		**Costituzione di fondi**												
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VIII		**Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche**												
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	600.000,00	34.904,16	214.996,92	249.901,08	350.098,92	323.100,19	98.013,60	225.086,59	323.100,19	(62.383,51)	132.917,76	377.700,00
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	90.200,00	60.164,09	9.052,20	69.216,29	20.983,71	13.740,03	2.207,95	11.532,08	13.740,03	(11.282,08)	62.372,04	9.302,20
		182	Acquisto immobili sedi di lavoro dell'Autorità	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 - Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2006
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
			Totale categoria VIII	8.690.200,00	95.068,25	224.049,12	319.117,37	8.371.082,63	336.840,22	100.221,55	236.618,67	336.840,22	(73.665,59)	195.289,80	387.002,20
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	8.690.200,00	95.068,25	224.049,12	319.117,37	8.371.082,63	336.840,22	100.221,55	236.618,67	336.840,22	(73.665,59)	195.289,80	387.002,20
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI												
	IX		Partite di giro e contabilità speciali												
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	35.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	5.000.000,00	4.265.320,73	745.748,47	5.011.069,20	(11.069,20)	813.133,51	807.474,35	5.659,16	813.133,51	0,00	5.072.795,08	751.407,63
		192	Anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IX	5.035.000,00	4.293.320,73	745.748,47	5.039.069,20	(4.069,20)	813.133,51	807.474,35	5.659,16	813.133,51	0,00	5.100.795,08	751.407,63
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	5.035.000,00	4.293.320,73	745.748,47	5.039.069,20	(4.069,20)	813.133,51	807.474,35	5.659,16	813.133,51	0,00	5.100.795,08	751.407,63
			TOTALE GENERALE	51.757.638,45	23.384.477,15	8.384.493,07	31.768.970,22	19.988.668,23	13.699.330,92	6.583.582,46	7.115.748,46	13.699.330,92	(2.533.892,95)	29.968.059,61	12.966.348,58

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 - Quadro riassuntivo

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2006
	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PREC.	16.472.638,45	16.472.638,45	0,00	16.472.638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIASSUNTO DELLE ENTRATE												
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	29.150.000,00	29.152.908,25	0,00	29.152.908,25	(2.908,25)	1.490,80	1.490,80	0,00	1.490,80	0,00	29.154.399,05	0,00
Categoria III - Redditi patrimoniali	950.000,00	698.286,33	357.732,95	1.056.019,28	(106.019,28)	208.320,65	208.320,65	0,00	208.320,65	0,00	906.606,98	357.732,95
Categoria IV - Entrate diverse	150.000,00	109.721,40	0,00	109.721,40	40.278,60	166,30	166,30	0,00	166,30	0,00	109.887,70	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	30.250.000,00	29.960.915,98	357.732,95	30.318.648,93	(68.648,93)	209.977,75	209.977,75	0,00	209.977,75	0,00	30.170.893,73	357.732,95
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	5.035.000,00	5.039.069,20	0,00	5.039.069,20	(4.069,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039.069,20	0,00
TOTALE ENTRATE	35.285.000,00	34.999.985,18	357.732,95	35.357.718,13	(72.718,13)	209.977,75	209.977,75	0,00	209.977,75	0,00	35.209.962,93	357.732,95
TOTALE GENERALE	51.757.638,45	51.472.623,63	357.732,95	51.830.356,58	(72.718,13)	209.977,75	209.977,75	0,00	209.977,75	0,00	35.209.962,93	357.732,95

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2006
	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
		Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
RIASSUNTO DELLE SPESE												
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	1.116.392,00	1.007.501,26	28.840,94	1.036.342,20	80.049,80	71.012,29	64.817,21	6.195,08	71.012,29	(6.195,08)	1.072.318,47	28.840,94
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	14.856.574,00	12.958.154,54	1.450.250,66	14.408.405,50	448.168,50	1.367.881,00	1.344.737,30	23.143,70	1.367.881,00	(23.143,70)	14.302.892,14	1.450.250,66
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	1.480.000,00	320.474,32	1.112.838,93	1.433.313,25	46.686,75	2.864.052,82	349.211,48	2.514.841,34	2.864.052,82	0,00	669.685,80	3.627.680,27
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	12.708.334,00	4.709.957,75	4.822.764,95	9.532.722,70	3.175.611,30	8.246.411,08	3.917.120,57	4.329.290,51	8.246.411,08	(2.430.888,58)	8.627.078,32	6.721.166,88
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Somme non attribuibili	7.871.138,45	0,00	0,00	0,00	7.871.138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	38.032.438,45	18.996.088,17	7.414.695,48	26.410.783,65	11.621.654,80	12.549.357,19	5.675.886,56	6.873.470,63	12.549.357,19	(2.460.227,36)	24.671.974,73	11.827.938,75
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.690.200,00	95.068,25	224.049,12	319.117,37	8.371.082,63	336.840,22	100.221,55	236.618,67	336.840,22	(73.665,59)	195.289,80	387.002,20
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	5.035.000,00	4.293.320,73	745.748,47	5.039.069,20	(4.069,20)	813.133,51	807.474,35	5.659,16	813.133,51	0,00	5.100.795,08	751.407,63
TOTALE SPESE	51.757.638,45	23.384.477,15	8.384.493,07	31.768.970,22	19.988.668,23	13.699.330,92	6.583.582,46	7.115.748,46	13.699.330,92	(2.533.892,95)	29.968.059,61	12.966.348,58
TOTALE GENERALE	51.757.638,45	23.384.477,15	8.384.493,07	31.768.970,22	19.988.668,23	13.699.330,92	6.583.582,46	7.115.748,46	13.699.330,92	(2.533.892,95)	29.968.059,61	12.966.348,58

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31 DICEMBRE 2006 (articolo 31 del Regolamento di contabilità)

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO

1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006

ATTIVO		
CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2006		**55.862.170,90**
RESIDUI ATTIVI		**357.732,95**
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		**30.494,52**
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Attrezzature informatiche		447.005,90
Mobili e arredi		401.589,82
Impianti		436.414,40
Macchine d'ufficio		6.340,13
Materiale bibliografico		296.821,81
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		**1.588.172,06**
TOTALE ATTIVO:		**57.838.570,43**
PASSIVO:		
RESIDUI PASSIVI:		**12.966.348,58**
di cui per Trattamenti di quiescenza	3.627.680,27	
PATRIMONIO NETTO:		
Consistenza patrimoniale		1.618.666,58
Fondo compensazione entrate		20.658.275,96
Avanzo di amministrazione al 31/12/2006		22.595.279,31
TOTALE PATRIMONIO NETTO:		**44.872.221,85**
TOTALE PASSIVO		**57.838.570,43**

07A04525

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 19 aprile 2007.

Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazioni e diffusione di atti e documenti di enti locali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto-legge 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lettera *h)*;

Esaminate le istanze (segnalazioni e quesiti) pervenute da cittadini e soggetti pubblici riguardo al trattamento di dati personali effettuato nelle attività connesse alla pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali;

Ritenuta l'opportunità dì individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per cittadini e amministrazioni interessate;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Delibera:

1. di adottare le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali» contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);

2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice.

Roma, 19 aprile 2007

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
PAISSAN

Il segretario generale
BUTTARELLI

ALLEGATO

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali

(Deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007)

Sommario

1. Premessa.

Diversi cittadini e amministrazioni si sono rivolti a questa Autorità prospettando alcune problematiche relative alle modalità con le quali gli enti locali danno pubblicità alla propria attività istituzionale, anche di vigilanza e controllo, in rapporto alla protezione dei dati personali contenuti in atti e documenti resi accessibili ai cittadini.

Considerato anche il rilevante numero di tali interessati il Garante ravvisa l'esigenza di adottare le presenti linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento e nelle quali si tiene conto di precedenti decisioni dell'Autorità [1].

In questa sede vengono prese in specifica considerazione solo questioni riguardanti la pubblicazione e diffusione di atti e documenti tenendo presente che, accanto alle forme di pubblicità scelte dagli enti locali o imposte per legge, restano vigenti gli obblighi per i medesimi enti di attuare la disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sul distinto diritto di accesso ai dati personali, che sono stati oggetto di numerosi provvedimenti del Garante [2].

2. Protezione dati e trasparenza: considerazioni generali.

La necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali (*art. 2, comma 1, del Codice*) non ostacola una piena trasparenza dell'attività amministrativa.

Tale tutela non preclude la valorizzazione delle attività di comunicazione istituzionale e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, favorite dall'impiego di nuove tecnologie che sono già utilizzate nell'ambito di proficue esperienze avviate nell'*e-government* e nelle reti civiche. Tuttavia, la presenza di dati personali negli atti e nei documenti conoscibili o diffusi dagli enti locali richiede, da parte di questi ultimi, alcune doverose valutazioni affinché siano rispettati i diritti degli interessati.

In presenza di taluni dati personali o di determinate forme di diffusione vanno inoltre individuate specifiche soluzioni e modalità per attuare la trasparenza in modo ponderato e secondo correttezza.

[1] Cfr. note del Garante pubblicate in *www.garanteprivacy.it*, in data 29 maggio 1998 (doc. *web* n. 41055), 26 ottobre 1998 (doc. *web* n. 30951), 2 agosto 1999 (doc. *web* n. 1096700), 2 settembre 1999 (doc. *web* n. 1092322), 17 febbraio 2000 (doc. *web* n. 38969) e 23 maggio 2000 (doc. *web* n. 40229); v. anche, *ivi*, i *Provv.* 17 gennaio 2001 (doc. *web* n. 41031), 27 febbraio 2002 (doc. *web* n. 1063639), 9 dicembre 2003 (doc. *web* n. 1054649), 10 novembre 2004 (doc. *web* n. 1116068) e 6 aprile 2006 (doc. *web* n. 1269403).

[2] Art. 10 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267; artt. 22 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, modificati dalla l. n. 15/2005; v. anche artt. 59 e 60 del Codice per ciò che riguarda il diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali sensibili o giudiziari, in particolare di quelli idonei a rivelare lo stato di salute o la sfera sessuale (*cfr.* Provv. 9 luglio 2003, doc. *web* n. 29832, sul principio del "pari rango"); v. anche gli artt. 7 e ss. del Codice sul diritto di accesso ai dati personali.

3. Princìpi generali relativi al trattamento dati da parte degli enti locali.

Gli enti locali, in quanto soggetti pubblici, possono trattare dati di carattere personale anche sensibile e giudiziario solo per svolgere le rispettive funzioni istituzionali *(art. 18, comma 2, del Codice).*

Oltre alle garanzie previste dal Codice e da altre disposizioni normative in materia di protezione dei dati, l'ente locale deve osservare i presupposti e i limiti previsti da ogni altra disposizione di legge o di regolamento che rilevi ai fini del trattamento *(art. 18, comma 3, del Codice).*

Gli enti locali devono astenersi dal richiedere il consenso al trattamento dei dati da parte degli interessati *(art. 18, comma 4, del Codice).* Il consenso è infatti richiesto solo nei riguardi di soggetti privati ed enti pubblici economici, nonché in ambito sanitario (rispetto ad organismi sanitari pubblici ed esercenti le professioni sanitarie: *artt. 18, comma 4, 23, 76 e ss. del Codice*).

La pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti determinano una "diffusione" di dati personali, comportando la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di cittadini. L'interferenza nella sfera personale degli interessati che ne consegue è legittima, solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento (*artt. 4, comma 1, lett. m), e 19, comma 3, del Codice*).

Prima di intraprendere un'attività che comporta una diffusione di dati personali, l'ente locale deve valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario: lo impone il *principio di necessità*, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (*art. 3 del Codice*).

Se questa valutazione preliminare porta a constatare che gli atti e i documenti resi conoscibili o pubblici devono contenere dati di carattere personale, l'ente deve rispettare anche l'ulteriore *principio di proporzionalità*: i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite *(art. 11, comma 1, lett. d), del Codice*).

L'ente può trovarsi di fronte all'interrogativo se pubblicare e diffondere anche dati sensibili o giudiziari. La loro particolare delicatezza ne rende lecita la diffusione solo se:

-è realmente indispensabile (*artt. 3, 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3, 8 e 9, del Codice*);

-l'ente ha adottato il regolamento in materia previsto dal Codice su parere conforme del Garante (*artt. 20, comma 2, 21, comma 2 e 181, comma 1, lett. a)*). L'ente, salvi casi del tutto particolari che può rappresentare al Garante, non deve rivolgere specifiche richieste di parere a questa Autorità qualora abbia utilizzato, per il proprio regolamento, gli schemi tipo su cui il Garante ha espresso parere favorevole,

predisposti per i comuni, le comunità montane e le province, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem) e dall'Unione delle province d'Italia (Upi)[3].

Possono avvalersi di tali schemi tipo anche altri enti locali (ad es. unioni di comuni, comunità isolane o di arcipelago), in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico che essi perseguono nei limiti di legge, direttamente o per conto di amministrazioni di riferimento.

4. Forme di pubblicità dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti.

"Pubblicità", "accessibilità" e "diffusione" non esprimono sempre un'identica situazione. Le forme da osservare per rendere accessibili e per divulgare atti e documenti possono variare a seconda dei casi e comportare quindi modalità e ambiti di conoscenza di tipo differente; conseguentemente, possono rendere necessario o opportuno predisporre accorgimenti di tipo diverso per rispettare i diritti degli interessati.

Per i comuni e le province è prevista per legge una modalità specifica per pubblicare atti e documenti, fermi restando i diritti di accesso a dati personali e a documenti amministrativi.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono infatti pubblici, ad eccezione di quelli che siano considerati "riservati" per espressa indicazione di legge, oppure per effetto di una dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione poiché la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese (*art. 10 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*).

Spetta all'amministrazione interessata disciplinare il rilascio di questa dichiarazione, sulla base di un apposito regolamento che deve anche dettare norme necessarie per assicurare ai cittadini, tra l'altro, il diritto "*di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione*" (*art. 10 d.lg. n. 267/2000 citato*).

5. Impiego di tecniche informatiche e telematiche.

In questo quadro, l'ente locale deve prevedere le diverse forme di accessibilità ad atti e documenti evitando, per quanto possibile, di applicare modalità indifferenziate che non tengano conto delle finalità sottostanti alla trasparenza, nonché delle diverse situazioni personali. Mentre alcuni documenti possono essere forniti agevolmente ai cittadini solo a richiesta, altri possono essere pubblicati, anche in rete, integralmente o per estratto.

[3] V. i relativi schemi tipo di regolamento (doc. *web* nn. 1174532, 1182195 e 1175684); v. anche, per il termine ultimo del 28 febbraio 2007 entro il quale i regolamenti dei soggetti pubblici in materia di dati sensibili e giudiziari dovevano essere adottati, l'art. 6, comma 1, d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, conv., con mod., dalla l. 26 febbraio 2007, n. 17.

Con un approccio equilibrato e meditato, l'ente locale dovrebbe fare, opportunamente, largo uso di nuove tecnologie che facilitino la conoscenza da parte dei cittadini, tenuto conto anche del diritto all'utilizzo nei loro confronti delle tecnologie telematiche (*art. 3 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale"*).

A parte quanto eventualmente previsto sul piano normativo per specifiche categorie di atti, il regolamento dell'ente locale può valorizzare l'utilizzo di reti civiche e telematiche per mettere a disposizione dei cittadini atti e documenti contenenti dati personali e che attengano, ad esempio, a concorsi o a selezioni pubbliche.

Laddove la finalità da perseguire riguardi prevalentemente solo una o alcune categorie di persone, andrebbero previste forme di accesso in rete selezionato, attribuendo agli interessati una chiave personale (*username* e *password*; n. di protocollo o altri estremi identificativi di una pratica forniti dall'ente agli aventi diritto). Ad esempio, la pubblicità tramite siti *web* su talune procedure concorsuali può essere perseguita divulgando integralmente alcuni atti (ad es., deliberazioni che indicono concorsi o approvano graduatorie), indicando invece in sezioni dei siti ad accesso selezionato alcuni dettagli conoscibili da interessati e controinteressati (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione personale comprovante titoli) [4].

Accorgimenti analoghi andrebbero previsti, a seconda dei casi, con riferimento alle graduatorie relative al riconoscimento di autorizzazioni, agevolazioni, benefici ed iniziative a vantaggio di categorie di cittadini (es., procedure per ammettere minori ad asili nido, per assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica, per valutare domande di mobilità o rilasciare autorizzazioni e concessioni edilizie).

In questi casi occorre evitare, nuovamente, di considerare la protezione dei dati come un ostacolo alla trasparenza, prevenendo al tempo stesso la superflua e ingiustificata diffusione indifferenziata di specifiche informazioni e dettagli ininfluenti (che restano conoscibili, in base alla legge, dai soli soggetti legittimati nel caso concreto).

6. Pubblicità assicurata mediante affissione all'albo pretorio.

Nell'articolare in modo equilibrato le diverse situazioni prima sintetizzate, l'ente locale deve anche tenere presente che, per assicurare determinati effetti dichiarativi, il predetto Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che la pubblicazione di tutte le deliberazioni del comune e della provincia debba avvenire non in rete, ma mediante materiale affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (*art. 124 d.lg n. 267/2000 citato* [5]).

---

[4] Cfr. *Provv.* 6 aprile 2006 (doc. *web* n. 1269403), ***cit.***, concernente l'inserimento in Internet di dati personali relativi ad una graduatoria di merito per accedere a taluni corsi di laurea.

[5] Analoghe forme di pubblicità sono state considerate applicabili alle determinazioni dirigenziali: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2006, n. 1370.

La pubblicazione delle deliberazioni nell'albo pretorio è quindi lecita e non contrasta, per ciò stesso, con la protezione dei dati personali, sempreché sia effettuata osservando gli accorgimenti di seguito indicati.

Peraltro, questa forma di pubblicazione obbligatoria non autorizza, di per sé, a trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito Internet dell'ente liberamente consultabile. Al tempo stesso, la previsione normativa in questione non preclude neanche all'ente di riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai richiamati princìpi e limiti. E' ovviamente consentita la diffusione in Internet di un avviso che indichi il periodo durante il quale determinati documenti sono consultabili presso l'albo pretorio.

Riguardo alla diretta indicazione di dati personali nelle deliberazioni da pubblicare presso l'albo pretorio, va rispettato il richiamato principio di pertinenza e non eccedenza (o, se i dati sono sensibili o giudiziari, di indispensabilità) rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti [6]. Si pensi, ad esempio, al dettaglio di dati che possono essere indicati nella redazione di verbali e di resoconti dell'attività degli organi collegiali o assembleari, in rapporto al fine di rispettare il principio di pubblicità dell'attività istituzionale [7].

La circostanza secondo la quale tutte le deliberazioni sono pubblicate deve indurre l'amministrazione comunale a valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di redazione delle deliberazioni e dei loro allegati. Ciò, soprattutto quando vengono in considerazione informazioni sensibili (si pensi ad esempio agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio).

Può risultare ad esempio utile menzionare tali dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.

Occorre, poi, una specifica valutazione per selezionare le informazioni sensibili o a carattere giudiziario che possono essere diffuse. Resta salvo il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (*artt. 22, comma 8, 65, comma 5, e 68, comma 3, del Codice*): è il caso, ad esempio, dell'indicazione di specifici elementi identificativi dello stato di diversamente abile [8].

---

[6] Cfr. nota del Garante 26 ottobre 1998 (doc. *web* n. 30951), *cit.*, con cui gli enti locali sono stati richiamati a selezionare con rinnovata attenzione i dati personali, specie sensibili, la cui inclusione nelle deliberazioni da pubblicare sia realmente necessaria per le finalità conseguite dai singoli provvedimenti.

[7] Art. 65, comma 4, del Codice; schede n. 33 per i comuni, n. 19 per le comunità montane e n. 4 per le province, degli schemi tipo di regolamento citati.

[8] Cfr. *Provv.* 27 febbraio 2002 (doc. *web* n. 1063639), *cit.*, con il quale il Garante ha vietato la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute riportati in una graduatoria dei trasferimenti affissa nella bacheca di un provveditorato agli studi.

7. Materiale a stampa, pubblicazioni e volumi anche per scopi storici.

Oltre alle norme in materia di comunicazione istituzionale [9], agli enti locali sono applicabili anche le disposizioni del Codice che riguardano i trattamenti di dati personali finalizzati alla pubblicazione o alla diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero. E' parimenti applicabile il codice di deontologia per l'attività giornalistica (*art. 136, comma 1, lett. c); Provv. del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, allegato A.1 al Codice*).

Si pensi al caso in cui gli enti locali pubblichino riviste e notiziari anche telematici a sfondo giornalistico o intendano riprodurre all'interno di volumi editi da loro stessi informazioni riferite a particolari eventi verificatisi sul proprio territorio. In tali casi può essere valutata l'opportunità di utilizzare a fini di pubblicazione anche dati personali che sono stati oggetto di autorizzazioni e di deliberazioni già rese conoscibili a chiunque tramite il locale albo pretorio.

Una distinta possibilità di divulgare dati personali può derivare dall'intento dell'ente locale di intraprendere un'attività di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato. Questa finalità di tipo storico è oggetto di specifiche disposizioni e garanzie contenute anche in un apposito codice di deontologia e di buona condotta che riguarda, altresì, la consultazione degli archivi storici di enti pubblici, allegato al Codice [10].

8. Casi specifici che possono essere menzionati nel regolamento locale.

Nell'ambito del regolamento che deve assicurare il diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione (*art. 10 d.lg. n. 267/2000 cit.*), l'ente locale dovrebbe cogliere l'occasione per definire organicamente la propria politica in tema di trasparenza, in rapporto alle diverse procedure amministrative, alle distinte esigenze di trasparenza da perseguire e al genere di mezzi di diffusione utilizzati, anche in Internet [11].

Tale regolamento non può rendere inefficaci eventuali limiti, cautele e modalità previsti da norme di settore, quali quelle che regolano la conoscibilità di atti e documenti concernenti:

a) *gli atti anagrafici.*

Mentre i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia sono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, gli elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente sono rilasciati solo ad

[9] L. 7 giugno 2000, n. 150.

[10] Artt. 4, comma 4, lett. *a*), 101 e ss. del Codice; d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, modificato dal d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, richiamato dall'art. 103 del Codice; *Provv.* n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in *G.U.* 5 aprile 2001, n. 80, allegato A.2 al Codice.

[11] Cfr. nota del Garante 23 maggio 2000 (doc. *web* n. 40229), *cit.*, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione, da parte dei comuni, della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (*artt. 33 e 34 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"*) [12];

b) *gli estratti degli atti dello stato civile.*

Anche tali certificazioni sono rilasciate per riassunto, o per copia integrale, soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse o qualora il rilascio non sia vietato dalla legge (*artt. 106 e ss. d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante il "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127");*

c) *le pubblicazioni matrimoniali.*

Tali atti devono restare infatti affissi solo presso la porta della casa comunale, almeno per otto giorni (*artt. 55 e ss. d.P.R n. 396/2000 citato);*

d) *l'organizzazione degli uffici.*

L'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascuna unità, corredati dai nominativi dei dirigenti responsabili, nonché l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, devono essere riportati necessariamente "*nei siti delle pubbliche amministrazioni*" (*art. 54 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82*);

e) *dati reddituali.*

Gli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, presso i comuni interessati; l'amministrazione finanziaria stabilisce annualmente con apposito decreto i termini e le modalità per la loro formazione (*art. 69 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi");* con il decreto del 29 settembre 2004 il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha previsto, in relazione ai redditi del 2001 e 2002, che gli elenchi nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione ai fini Irpef contengano cognome, nome e data di nascita; categoria di reddito; attività esercitata (se trattasi di soggetto esercente imprese commerciali, arti e professioni) [13];

f) *retribuzioni, compensi ed emolumenti.*

---

[12] Cfr. *Provv.* 6 ottobre 2005, in *G.U.* 24 ottobre 2005, n. 248 (doc. *web* n. 1179484), contenente prescrizioni del Garante nei confronti di tutti i comuni riguardo alle anagrafi della popolazione residente.

[13] Cfr. Nota 6 maggio 2004 (doc. *web* n. 1007634), con cui il Garante ha evidenziato che, fatte salve le valutazioni che seguiranno in ordine alla loro possibile diffusione, il giornalista può chiedere di acquisire o venire legittimamente a conoscenza delle informazioni concernenti, tra l'altro, l'ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti, presso i comuni.

I compensi e le retribuzioni degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei consulenti, membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa devono essere resi noti attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato (*art. 1, comma 593, l. 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*);

g) *autorizzazioni e concessioni edilizie.*

Il rilascio del permesso di costruire; i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione; i provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento del permesso di costruire sono resi noti al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune *(artt. 20, comma 7, 31, comma 7, e 39 comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia").*

9. La diffusione di dati personali su Internet tramite pagina *web*.

In termini generali, le disposizioni ed i princìpi sopra richiamati si applicano in relazione a tutte le modalità tecniche utilizzate per divulgare i dati personali.

Rispetto alla diffusione in rete, i dati delle pubbliche amministrazioni vanno resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione alle condizioni fissate dall'ordinamento (*artt. 50 e ss. d.lg. n. 82/2005 citato*). Occorre pertanto verificare, caso per caso, il quadro normativo di riferimento relativo allo specifico regime di pubblicità dei singoli documenti.

Alcune disposizioni di legge o di regolamento dispongono la necessaria messa a disposizione di determinati atti e documenti sul sito *web* dell'ente locale.

Ad esempio, l'ente locale è soggetto ai predetti obblighi di rendere noti, attraverso il proprio sito *web*, l'organigramma degli uffici corredato dal nominativo dei dirigenti responsabili, nonché il nominativo e l'ammontare della retribuzione dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, dei consulenti, e dei titolari di incarichi corrisposti (*art. 54 d.lg. n. 82/2005 citato; art. 1, comma 593, l. n. 296/2006 citato*).

La diffusione in Internet di dati personali pone specifiche valutazioni in rapporto ai diritti degli interessati. I dati così messi a disposizione di un numero indefinito di persone sono consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento. Il loro *"carattere ubiquitario"* è valorizzato dal crescente accesso ad Internet. Attraverso i motori interni ed esterni di ricerca può essere ricostruito unitariamente

un numero ingente di dati riferiti a soggetti individuati, più o meno aggiornati e di natura differente [14].

Decorsi determinati periodi di tempo, la diffusione tramite siti *web* di tali dati può comportare un sacrificio sproporzionato dei diritti degli interessati specie se si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le loro finalità. L'ente locale, oltre ad assicurare l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza e non eccedenza dei dati, deve garantire il rispetto del diritto all'oblìo dell'interessato una volta perseguite le finalità poste alla base del trattamento (*art. 11, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice*).

Nel rispetto di eventuali (e, allo stato, rare) disposizioni di legge o di regolamento che impongano specificamente la messa a disposizione su Internet di dati personali per puntuali periodi, l'ente può trovarsi di fronte all'esigenza di stabilire in via amministrativa per quali congrui periodi di tempo mantenere in rete documenti contenenti dati personali. In tal caso l'ente, dopo aver valutato se è giustificato includere i documenti diffusi in eventuali sezioni del sito che li rendano direttamente individuabili in rete a partire anche da motori di ricerca esterni al sito stesso, deve individuare –opportunamente, con regolamento- periodi di tempo congrui rispetto alle finalità perseguite. Decorsi tali periodi, determinati documenti o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma essere consultabili solo a partire dal sito stesso [15].

10. Altri casi particolari.

A garanzia degli interessati si rendono necessari particolari accorgimenti in determinate situazioni che comportano specifiche esigenze di trasparenza dell'attività amministrativa locale.

10.1. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

Gli enti locali sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti (ivi comprese le persone fisiche) cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica, favorendo accesso e pubblicità, anche per via telematica (*artt. 1 e 2 d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, recante il "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59"*).

Tale disposizione costituisce un presupposto idoneo per diffondere in modo proporzionato dati di carattere personale (*art. 19, comma 3, del Codice*). E' quindi lecito favorire l'ampia conoscibilità di dati personali necessari per attuare il principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa pubblicando dati (quali i

[14] Cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 6 novembre 2003, *Bodil Lindqvist*, C-101/01, *Racc.* 2003, p. I-12971.
[15] Cfr. *Provv.* 10 novembre 2004 (doc. *web* n. 1116068), ***cit.***, concernente le modalità di diffusione, tramite Internet, di dati personali e le misure necessarie a garantire il diritto all'oblìo.

nominativi dei beneficiari e la relativa data di nascita) unitamente all'indicazione della normativa che autorizza l'erogazione (*art. 1, comma 2, d.P.R. n. 118/2000 citato*).

Resta ferma l'esigenza di non diffondere ulteriori dettagli eccedenti, a seconda dei casi, rispetto alle finalità perseguite (quali, ad esempio, indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie, ripartizioni di assegnatari secondo le fasce dell'Isee-indicatore della situazione economica equivalente (*d.lg. 31 marzo 1998, n. 109, recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449"*).

Analoga considerazione va formulata con riferimento a dati personali la cui diffusione possa creare imbarazzo, disagio o esporre l'interessato a conseguenze indesiderate (ad es., indicando fuori dei casi previsti analitiche situazioni reddituali o particolari condizioni di bisogno o peculiari situazioni abitative), specie in riferimento a fasce deboli della popolazione (minori di età, anziani, soggetti inseriti in programmi di recupero e di reinserimento sociale).

Nei limiti già illustrati, specie per ciò che riguarda il divieto di diffondere dati sulla salute, gli enti locali possono trattare lecitamente anche dati sensibili e giudiziari indispensabili per applicare la disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni e di altri emolumenti ed abilitazioni, individuati nei citati schemi tipo di regolamento (*art. 68 del Codice; schede n. 20 per i comuni e n. 8 per le province degli schemi tipo di regolamento citati*) [16].

10.2. Procedure concorsuali e graduatorie.

Nel quadro delle attività delle pubbliche amministrazioni, è prevista la diffusione di esiti concorsuali. In particolare, le graduatorie dei vincitori di concorsi per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni locali sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente (*art. 15 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*). Tale operazione, nel caso di graduatorie selettive degli enti locali, trova fondamento nella disposizione di cui al citato art. 10 del d.lg. n. 267/2000.

Indipendentemente dalla forma di diffusione adottata, è necessario richiamare nuovamente l'obbligo di rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, risultando divulgabili solo i dati strettamente necessari per rendere conoscibile l'esito o la graduatoria di un concorso o di una selezione.

10.2.1. Concorsi pubblici.

Sulla base degli elementi acquisiti in base alle segnalazioni e ai quesiti pervenuti, non risulta lecito, negli atti delle graduatorie concorsuali da pubblicare,

[16] Cfr. nota del Garante 2 novembre 2004, in *Relazione del Garante per la protezione dei dati personali 2004*, p. 18, riguardante la compatibilità dello specifico regime di pubblicità dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

inserire dati superflui quali recapiti di telefonia fissa o mobile, titoli di studio, codice fiscale.

Vanno pubblicati solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando di concorso, in particolare elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie; elenchi di ammessi a prove orali; punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti.

10.2.2. Asili nido.

Le amministrazioni locali devono selezionare con particolare attenzione i dati personali da includere nelle deliberazioni diffuse contenenti le graduatorie per ammettere minori agli asili nido, verificando quali tra le informazioni sulla cui base sono stati attribuiti singoli punteggi debbano essere necessariamente inserite anche nell'atto deliberativo.

La graduatoria da affiggere all'albo pretorio deve essere parimenti priva dei dati non necessari ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa tramite la relativa pubblicazione (condizione reddituale del nucleo familiare; ripartizione dei richiedenti secondo le fasce dell'Isee; indirizzi, domicili o residenze del minore), nonché di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (*art. 22, comma 8, del Codice*).

Non risulta inoltre lecito diffondere indifferenziatamente i punteggi parziali attribuiti a ciascun richiedente sulla base della documentazione presentata, laddove gli stessi siano idonei a rivelare informazioni particolarmente delicate per la dignità e la riservatezza dell'interessato. Ci si riferisce in particolare ai punteggi parziali conferiti in base alle specifiche condizioni soggettive ed oggettive del minore (ad esempio in affidamento familiare) e del suo nucleo familiare (posizione lavorativa dei genitori, presenza di persone diversamente abili), anche alla luce del richiamato divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.

10.2.3. Alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.

Analoghe valutazioni in termini di pertinenza e non eccedenza devono essere effettuate dall'ente locale in relazione alla diffusione di graduatorie riguardanti l'assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata, le quali sono predisposte sulla base di punteggi e di criteri di priorità prescritti nei bandi di concorso e direttamente correlati a particolari situazioni di disagio degli interessati.

Sulla base degli elementi acquisiti in base alle segnalazioni e ai quesiti pervenuti non risulta lecito diffondere indifferenziamente tutti i presupposti oggettivi e soggettivi che hanno determinato l'assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata e riguardanti sia il richiedente, sia le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare. Si pensi, ad esempio, a specifiche informazioni sullo stato di salute o condizione reddituale, a situazioni di grave disagio abitativo sofferte, alla presenza nel nucleo familiare di anziani o di persone diversamente abili, alla condizione di gestante o di genitore solo con figli minori a carico, alla situazione lavorativa del richiedente, all'indicazione del codice fiscale, alla fascia Isee di appartenenza.

La relativa graduatoria, oltre ai nominativi degli assegnatari corredati dalle informazioni necessarie a renderli identificabili (data di nascita, punteggio finale per l'assegnazione), non deve quindi contenere ulteriori dati personali contrastanti con il richiamato principio di pertinenza e non eccedenza, fermo restando il divieto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute.

10.2.4. Graduatorie delle domande di mobilità.

Nell'ambito delle procedure di trasferimento tra amministrazioni pubbliche, gli interessati possono fruire di benefici e titoli di preferenza attribuiti in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 *(recante la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").*

Generiche esigenze di pubblicità connesse alla trasparenza della relativa procedura non possono in alcun caso consentire di derogare allo specifico divieto di diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (*art. 22, comma 8, del Codice*).

Alla luce delle segnalazioni e dei quesiti pervenuti, va rilevato che le graduatorie da pubblicare non devono riportare, accanto ai nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda di trasferimento, riferimenti riguardanti condizioni di salute che, nella varia casistica esistente, potrebbero giustificare una precedenza degli interessati.

Applicate alle persone diversamente abili, tali cautele rafforzano il principio del rispetto della dignità delle persone interessate, garantito dall'art. 2 del Codice e dall'art. 1 della citata l. n. 104/1992.

11. Altri adempimenti da rispettare.

Gli enti locali titolari di trattamenti di dati personali restano infine tenuti a rispettare gli obblighi di trasparenza e di sicurezza che attengono:

a) alla predisposizione di adeguate informative sul trattamento dei dati da fornire ai relativi interessati (*art. 13 del Codice*);
b) alle necessarie misure anche minime volte ad assicurare l'integrità di dati e sistemi (*artt. 31-36 e Allegato B recante il "Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza" del Codice*).

07A04655

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice Consolato onorario in Salvador (Bahia - Brasile) e istituzione di un Consolato onorario in Salvador (Bahia - Brasile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice Consolato onorario in Salvador (Bahia - Brasile) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Salvador (Bahia - Brasile) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro, con la seguente circoscrizione territoriale: lo stato di Bahia.

Il presente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 marzo 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A04533

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Praia (Capo Verde).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig.nor Luigi Zirpoli, Console onorario in Praia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

c) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata a Dakar;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di visti d'ingresso;

e) effettuazioni delle operazioni richieste dalla legislazioni vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A04534

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Nyiregyhaza (Ungheria).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Roberto Sarcià, Console onorario in Nyiregyhaza, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Budapest degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

c) Autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Budapest della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Nyiregyhaza;

e) Rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Budapest;

i) Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Budapest delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Nyiregyhaza;

g) Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Budapest;

h) Notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Nyiregyhaza, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente, e per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Budapest;

i) Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 11 maggio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A04535

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 maggio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3516
Yen	163,77
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,110
Corona danese	7,4536
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68385
Fiorino ungherese	249,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7818
Nuovo leu romeno	3,2736
Corona svedese	9,2065
Corona slovacca	33,687
Franco svizzero	1,6555
Corona islandese	85,16
Corona norvegese	8,1721
Kuna croata	7,3292
Rublo russo	34,8930
Nuova lira turca	1,7876
Dollaro australiano	1,6421
Dollaro canadese	1,4862
Yuan cinese	10,3677
Dollaro di Hong Kong	10,5698
Rupia indonesiana	11887,32
Won sudcoreano	1254,42
Ringgit malese	4,5972
Dollaro neozelandese	1,8483
Peso filippino	63,160
Dollaro di Singapore	2,0605
Baht tailandese	45,179
Rand sudafricano	9,4103

Cambi del giorno 18 maggio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3477
Yen	163,00
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,200
Corona danese	7,4529
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68390
Fiorino ungherese	250,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7872
Nuovo leu romeno	3,2709
Corona svedese	9,2190
Corona slovacca	33,742
Franco svizzero	1,6536
Corona islandese	85,36
Corona norvegese	8,1750
Kuna croata	7,3220
Rublo russo	34,8470
Nuova lira turca	1,7945
Dollaro australiano	1,6401
Dollaro canadese	1,4767
Yuan cinese	10,3350
Dollaro di Hong Kong	10,5405
Rupia indonesiana	11886,71
Won sudcoreano	1258,82
Ringgit malese	4,5835
Dollaro neozelandese	1,8505
Peso filippino	62,621
Dollaro di Singapore	2,0538
Baht tailandese	44,732
Rand sudafricano	9,5173

Cambi del giorno 21 maggio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3444
Yen	163,32
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,164
Corona danese	7,4534
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68265
Fiorino ungherese	248,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7695
Nuovo leu romeno	3,2573
Corona svedese	9,2187
Corona slovacca	33,694
Franco svizzero	1,6562
Corona islandese	85,23
Corona norvegese	8,1670
Kuna croata	7,3225
Rublo russo	34,8440
Nuova lira turca	1,7780
Dollaro australiano	1,6408
Dollaro canadese	1,4611
Yuan cinese	10,3079
Dollaro di Hong Kong	10,5149
Rupia indonesiana	11776,94
Won sudcoreano	1250,43
Ringgit malese	4,5602
Dollaro neozelandese	1,8452
Peso filippino	62,165
Dollaro di Singapore	2,0515
Baht tailandese	44,491
Rand sudafricano	9,4145

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A04658 - 07A04659 - 07A04660

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale «Locabiotal»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 16 del 7 marzo 2007

È autorizzata l'importazione parallela della specialità medicinale LOCABIOTAL solution for inhalation 1% dalla Grecia con numero di autorizzazione 18593/95/30-09-1996.

Importatore: Europharm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Francesco Valori n. 7 - 50100 Firenze.

Confezione: spray flacone 15 ml (50 mg/5 ml).

Codice IP: 037595016 (in base 10) 13V9W8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per via orale e nasale.

Composizione: ogni flacone da 15 ml contiene:

principio attivo: Fusafungina 50 mg;

eccipienti: composizione aromatica 14869; etanolo; saccarina; miristato d'isopropile q. b.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale antibatterico ed antinfiammatorio delle patologie delle vie respiratorie superiori: sinusiti, riniti, rinofaringiti, angine, laringiti, tracheiti.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale antibatterico ed antinfiammatorio delle patologie delle vie respiratorie superiori: sinusiti, riniti, rinofaringiti, angine, laringiti, tracheiti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: spray flacone 15 ml (50 mg/5 ml).

Codice IP: 037595016.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: spray flacone 15 ml (50 mg/5 ml).

Codice IP: 037595016.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04404

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Diazepam Pharmeg»

Estratto determinazione A.I.C. n. 995 del 4 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DIAZEPAM PHARMEG, nelle forme e confezioni: «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml; «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 34 - 85033 Episcopia (Potenza) Italia, codice fiscale n. 01572000766.

Confezione; «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

A.I.C. n. 036979019 (in base 10), 138JBC (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 29016 Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe, 1 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml (25 gocce) di soluzione contiene:

principio attivo: Diazepam 5 mg;

eccipienti: etanolo (96%) 100 mg; glicerolo (85%) 100 mg; glicole propilenico 600 mg; arancio essenza solubile 25 mg; limone essenza solubile 25 mg; eritrosina (E127) 9,2 mg; saccarina 11,4 mg; acqua depurata q.b. a 1 ml.

Confezione: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml.

A.I.C. n. 036979021 (in base 10), 138JBF (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 20089 Quinto de Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (tutte le fasi).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: Diazepam 10 mg.

Eccipienti: glicole propilenico 828 mg; etanolo (96%) 220 mg; acido benzoico 2,4 mg; alcool benzilico 31,4 mg; sodio benzoato 97,6 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche:

per il dosaggio e forma farmaceutica: 5 mg/ml gocce orali, soluzione: ansia, insonnia, spasmi muscolari di origine centrale e periferica.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio;

per il dosaggio e forma farmaceutica: 10 mg/2 ml soluzione iniettabile: stati di agitazione. Nel campo della neurologia e della psichiatria, la somministrazione intramuscolare o endovenosa di Diazepam Pharmeg è indicata soprattutto negli stati di eccitazione motoria di eziologia diversa e nei quadri clinici paranoidi-allucinatori. Stato di male epilettico. Spasmi muscolari. In caso di spasmi muscolari gravi, di origine centrale o periferica (reumatica) e di tetano, si ottiene una rapida spasmolisi con la prima somministrazione parenterale di Diazepam Pharmeg. Tetano. Convulsioni febbrili del bambino di età superiore a 2 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036979019 - «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 036979021 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml.

Classe: C.

Classificazione al fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036979019 - «5 mg/ ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036979021 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04513

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Paliavil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 996 del 4 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PALIAVIL nelle forme e confezioni: «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml; «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezione: «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

A.I.C. n. 036974018 (in base 10), 138CG2 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 29016 Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe, 1 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml (25 gocce) di soluzione contiene:

principio attivo: Diazepam 5 mg.

Eccipienti: etanolo (96%) 100 mg; glicerolo (85%) 100 mg; glicole propilenico 600 mg; arancio essenza solubile 25 mg; limone essenza solubile 25 mg; eritrosina (E127) 9,2 mg; saccarina 11,4 mg; acqua depurata q.b. a 1 ml.

Confezione: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml.

A.I.C. n. 036974020 (in base 10), 138CG4 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 20089 Quinto de Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno 48 (tutte le fasi).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: Diazepam 10 mg.

Eccipienti: glicole propilenico 828 mg; etanolo (96%) 220 mg; acido benzoico 2,4 mg; alcool benzilico 31,4 mg; sodio benzoato 97,6 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche:

per il dosaggio e forma farmaceutica: 5 mg/ml gocce orali, soluzione: ansia. Insonnia, spasmi muscolari di origine centrale e periferica.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio;

per il dosaggio e forma farmaceutica: 10 mg/2 ml soluzione iniettabile: stati di agitazione. Nel campo della neurologia e della psichiatria, la somministrazione intramuscolare o endovenosa di Paliavil è indicata soprattutto negli stati di eccitazione motoria di eziologia diversa e nei quadri cIinici paranoidi-allucinatori.

Stato di male epilettico.

Spasmi muscolari. In caso di spasmi muscolari gravi, di origine centrale o periferica (reumatica) e di tetano, si ottiene una rapida spasmolisi con la prima somministrazione parenterale di Paliavil.

Tetano.

Convulsioni febbrili del bambino di età superiore a 2 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036974018 - «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 036974020 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036974018 - «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036974020 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04514

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Clotrimazolo IG Farmaceutici»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 997 del 4 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLOTRIMAZOLO IG FARMACEUTICI nella forma e confezione: «1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale n. RNNGPP56A04D414M.

Confezione: «1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036932010 (in base 10), 1372FB (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 29016 Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe, 1 (tutte le fasi).

Composizione: 100 grammi di crema contengono:

principio attivo: Clotrimazolo 1 g.

Eccipienti: sorbitan monostearato 2 g; polisorbato 60 1,5 g; spermaceti 3 g; alcool cetilstearilico 10 g; 2 - Ottildodecanolo 13,5 g; alcool benzilico 1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: micosi della pelle e delle pieghe cutanee, come pitiriasi versicolor, candidosi cutanea, tinea pedis o piede d'atleta, tinea corporis.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

«1% crema» tubo 30 g.

Classe: C-*bis.*

Altre condizioni: possibilità di limitare temporaneamente la pubblicità esclusivamente al punto vendita in farmacia, da parte della commissione pubblicità.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036932010 - «1% crema» tubo 30 g - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04515

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Clotrimazolo Ipso-Pharma»

Estratto determinazione A.I.C. n. 998 del 4 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CLOTRIMAZOLO IPSO-PHARMA, nella forma e confezione: «1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: Società IPSO PHARMA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale n. 01256840768.

Confezione: «1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036931018 (in base 10), 1371GB (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 29016 Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe, 1 (tutte le fasi).

Composizione: 100 grammi di crema contengono:

principio attivo: clotrimazolo 1 g.

Eccipienti: sorbitan monostearato 2 g; polisorbato 60 1,5 g; spermaceti 3 g; alcool cetilstearilico 10 g; 2 - ottildodecanolo 13,5 g; alcool benzilico 1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: micosi della pelle e delle pieghe cutanee, come pitiriasi versicolor, candidosi cutanea, tinea pedis o piede d'atleta, tinea corporis.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036931018 - «1% crema» tubo 30 g.

Classe: C-*bis.*

Altre condizioni: possibilità di limitare temporaneamente la pubblicità esclusivamente al punto vendita in farmacia, da parte della commissione pubblicità.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036931018 - «1% crema» tubo 30 g - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04516

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Clotrimazolo FG»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 999 del 4 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CLOTRIMAZOLO FG, nella forma e confezione: «1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale 01444240764.

Confezione: «1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036934014 (in base 10), 1374CY (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 29016 Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe, 1 (tutte le fasi).

Composizione: 100 grammi di crema contengono:

principio attivo: clotrimazolo 1 g;

eccipienti: sorbitan monostearato 2 g; polisorbato 60 1,5 g; spermaceti 3 g; alcool cetilstearilico 10 g; 2 - ottildodecanolo 13,5 g; alcool benzilico 1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: micosi della pelle e delle pieghe cutanee, come pitiriasi versicolor, candidosi cutanea, tinea pedis o piede d'atleta, tinea corporis.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036934014 - «1% crema» tubo 30 g;

classe: C-*bis.*

Altre condizioni: possibilità di limitare temporaneamente la pubblicità esclusivamente al punto vendita in farmacia, da parte della commissione pubblicità.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036934014 - «1% crema» tubo 30 g - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04517

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Clotrimazolo Pharmeg»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1000 del 4 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CLOTRIMAZOLO PHARMEG, nella forma e confezione: «1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 34 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale 01572000766.

Confezione: «1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036935017 (in base 10), 1375C9 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 29016 Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe, 1 (tutte le fasi).

Composizione: 100 grammi di crema contengono:

principio attivo: clotrimazolo 1 g;

eccipienti: sorbitan monostearato 2 g; polisorbato 60 1,5 g; spermaceti 3 g; alcool cetilstearilico 10 g; 2 - ottildodecanolo 13,5 g; alcool benzilico 1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: micosi della pelle e delle pieghe cutanee, come pitiriasi versicolor, candidosi cutanea, tinea pedis o piede d'atleta, tinea corporis.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036935017 - «1% crema» tubo 30 g;

classe: C-*bis.*

Altre condizioni: possibilità di limitare temporaneamente la pubblicità esclusivamente al punto vendita in farmacia, da parte della commissione pubblicità.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036935017 - «1% crema» tubo 30 g - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04518

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cangil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1001 del 4 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CANGIL nella forma e confezione: «1% crema» tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale 01135800769.

Confezione: «1% crema» tubo 30 g.

A.I.C. n. 036933012 (in base 10), 1373DN (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 29016 Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe, 1 (tutte le fasi).

Composizione: 100 grammi di crema contengono:

principio attivo: clotrimazolo 1 g;

eccipienti: sorbitan monostearato 2 g; polisorbato 60 1,5 g; spermaceti 3 g; alcool cetilstearilico 10 g; 2 - ottildodecanolo 13,5 g; alcool benzilico 1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: micosi della pelle e delle pieghe cutanee, come pitiriasi versicolor, candidosi cutanea, tinea pedis o piede d'atleta, tinea corporis.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036933012 - «1% crema» tubo 30 g;

classe: C-*bis.*

Altre condizioni: possibilità di limitare temporaneamente la pubblicità esclusivamente al punto vendita in farmacia, da parte della commissione pubblicità.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036933012 - «1% crema» tubo 30 g - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04519

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Diazepam FG»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1002 del 4 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DIAZEPAM FG, nelle forme e confezioni: «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml; «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale 01444240764.

Confezione: «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

A.I.C. n. 036978017 (in base 10), 138HC1 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 29016 Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe, 1 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml (25 gocce) di soluzione contiene:

principio attivo: diazepam 5 mg;

eccipienti: etanolo (96%) 100 mg; glicerolo (85%) 100 mg; glicole propilenico 600 mg.

Arancio essenza solubile 25 mg; limone essenza solubile 25 mg; eritrosina (E127) 9,2 mg; saccarina 11,4 mg; acqua depurata q.b. a 1 ml.

Confezione: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml.

A.I.C. n. 036978029 (in base 10), 138HCF (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - 20089 Quinto de Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48 (tutte le fasi).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: diazepam 10 mg;

eccipienti: glicole propilenico 828 mg; etanolo (96%) 220 mg; acido benzoico 2,4 mg; alcool benzilico 31,4 mg; sodio benzoato 97,6 mg; acqua per preparazioniiniettabili q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche:

per il dosaggio e forma farmaceutica: 5 mg/ml gocce orali, soluzione: ansia. Insonnia. spasmi muscolari di origine centrale e periferica.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

per il dosaggio e forma farmaceutica: 10 mg/2 ml soluzione iniettabile:

stati di agitazione. Nel campo della neurologia e della psichiatria, la somministrazione intramuscolare o endovenosa di Diazepam FG è indicata soprattutto negli stati di eccitazione motoria di eziologia diversa e nei quadri clinici paranoidi-allucinatori;

stato di male epilettico;

spasmi muscolari. In caso di spasmi muscolari gravi, di origine centrale o periferica (reumatica) e di tetano, si ottiene una rapida spasmolisi con la prima somministrazione parenterale di Diazepam FG;

tetano;

convulsioni febbrili del bambino di età superiore a 2 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036978017 «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

classe: C;

confezione: A.I.C. n. 036978029 «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036978017 «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036978029 «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04520

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rectogesic»

Estratto determinazione n. 478 del 14 maggio 2007

Medicinale: RECTOGESIC.

Titolare A.I.C.: ProStrakan Limited - Galabank Business Park - Galashiels - TD.1 1QH - UK

Confezione:

4 mg/g unguento rettale tubo in Al da 30 g;

A.I.C. n. 037537014/M (in base 10), 13TK7Q (in base 32)

Forma farmaceutica: pomata rettale.

Composizione:

un grammo di pomata rettale contiene:

principio attivo:

40 mg di trinitroglicerina in propilengilcole corrispondente a 4 mg di trinitroglicerina (TNG).

In 375 mg di questa formulazione sono contenuti all'incirca 1,5 mg di TNG.

In ogni grammo di pomata rettale sono inoltre contenuti 36 mg di propilenglicole e 140 mg di lanolina.

eccipienti:

propilenglicole, lanolina, sesquioleata di sorbitano, paraffina dura, paraffina morbida bianca.

Produzione: Pendopharm Inc. - 8580 Esplanade - Montreal Quebec H2P 2 R9 - Canada.

Responsabile del controllo e rilascio lotti: Penn Pharmaceutical Services Limited - Units 23&24, Tafarnaubach Industrial Estate - Tradegar, Gwent NP22 3AA - United Kingdom.

Indicazioni terapeutiche: la pomata rettale Rectogesic 4 mg/g è indicata per alleviare il dolore associato a ragade anale cronica.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione: 4 mg/g unguento rettale tubo in Al da 30 g;

A.I.C. n. 037537014/M (in base 10), 13TK7Q (in base 32);

Classe di rimborsabilità: *C.*

(Classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

(Stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04416

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Movicol»

Estratto determinazione n. 479 del 14 maggio 2007

Medicinale: MOVICOL

Titolare A.I.C.: Norgine Italia - via Prina, 15 - 20154 Milano

Confezioni:

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 6 bustine;

A.I.C. n. 029851058/M (in base 10), 0WGZFL (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 8 bustine;

A.I.C. n. 029851060/M (in base 10), 0WGZFN (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 10 bustine;

A.I.C. n. 029851072/M (in base 10), 0WGZG0 (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 20 bustine;

A.I.C. n. 029851084/M (in base 10), 0WGZGD (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 30 bustine;

A.I.C. n. 029851096/M (in base 10), 0WGZGS (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 40 bustine;

A.I.C. n. 029851108/M (in base 10), 0WGZH4 (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 50 bustine;

A.I.C. n. 029851110/M (in base 10), 0WGZH6 (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 60 bustine;

A.I.C. n. 029851122/M (in base 10), 0WGZHL (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 100 bustine;

A.I.C. n. 029851134/M (in base 10), 0WGZHY (in base 32);

Forma farmaceutica:

polvere per soluzione orale;

polvere bianca scorrevole.

Composizione:

ogni bustina di Movicol bambini contiene:

principio attivo:

macrogol 3350 6,563 g, sodio cloruro 175,4 mg, sodio bicarbonato 89,3 mg, potassio cloruro 23,3 mg.

Il contenuto di ioni elettroliti per bustina, nella soluzione ricostituita di 62,5 ml è il seguente:

sodio 65 mmoli/L;

cloruro 53 mmoli/L;

bicarbonato 17 mmoli/L;

potassio 5,4 mmoli/L;

eccipienti:

acesulfame potassio (E950), aroma di lime e limone* (*l'aroma di lime e limone è costituito dai seguenti ingredienti: gomma di acacia, maltodestrina, olio di lime, olio di limone, citrale, acido citrico e acqua).

Produzione:

Norgine Limited - New Road, Hengoed, Mid Glamorgan - CF82 8SJ, UK.

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento della stitichezza cronica nei bambini da 2 a 11 anni;

per il trattamento del fecaloma nei bambini dall'età di 5 anni, definito come stipsi refrattaria con carico fecale nel retto e/o nel colon.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 6 bustine;

A.I.C. n. 029851058/M (in base 10), 0WGZFL (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 8 bustine;

A.I.C. n. 029851060/M (in base 10), 0WGZFN (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 10 bustine;

A.I.C. n. 029851072/M (in base 10), 0WGZGO (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 20 bustine;

A.I.C. n. 029851084/M (in base 10), 0WGZGD (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 30 bustine;

A.I.C. n. 029851096/M (in base 10), 0WGZGS (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 40 bustine;

A.I.C. n. 029851108/M (in base 10), 0WGZH4 (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 50 bustine;

A.I.C. n. 029851110/M (in base 10), 0WGZH6 (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 60 bustine;

A.I.C. n. 029851122/M (in base 10), 0WGZHL (in base 32);

bambini 6,9 g polvere per soluzione orale 100 bustine;

A.I.C. n. 029851134/M (in base 10), 0WGZHY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

(Classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

(Stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04417

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lantrea»

Estratto determinazione n. 481 del 14 maggio 2007

Medicinale: LANTREA.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a. - via T. Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037496015/M (in base 10), 13S96H (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 (2x28) capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037496027/M (in base 10), 13896V (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 (2x28) capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037496039/M (in base 10), 13S977 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037496041/M (in base 10), 13S979 (in base 32);

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Composizione:

ogni capsula da 15 mg, 30 mg contiene:

principio attivo: 15 mg, 30 mg di lansoprazolo;

eccipienti:

contenuto della capsula: granuli di zucchero (saccarosio e amido di mais), sodio amido glicolato tipo A, sodio laurilsolfato, povidone K30, potassio oleato, acido oleico, ipromellosa, capolimero acido metacrilico - etilacrilato 1:1, trietilcitrato, titanio diossido (E171), talco.

Involucro della capsula: titanio diossido (E171), gelatina (gelatina prodotta da ossa limitata), acqua.

Inchiostro per la stampa: gomma lacca, glicole propilenico, ammonio idrossido, potassio idrossido, ferro ossido nero (E172).

Produzione:

Laboratorios Belmac, SA - Poligono Industrial Malpica, calle C - 50016 Zaragoza, Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

guarigione e controllo a lungo termine della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

Cicatrizzazione per i pazienti con ulcera duodenale e/o ulcera gastrica benigna.

Trattamento e profilassi di ulcere gastriche benigne e ulcere duodenali associate all'uso di FANS e sollievo dei sintomi nei pazienti che richiedono trattamento continuato con FANS.

Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison.

Il lansoprazolo è efficace anche in pazienti con lesioni peptiche benigne, inclusa esofagite da reflusso che non risponde agli H2 antagonisti.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037496015/M (in base 10), 13S96H (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 (2×28) capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037496027/M (in base 10), 13S96V (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 (2×28) capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037496039/M (in base 10), 13S977 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

(Classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

(Stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04419

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune specialità medicinali.

Estratto provvedimento UPC/I/6145 del 2 maggio 2007

Tipo di modifica: Variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC/I 6165 DEL 02/05/07		
DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
INTENDIS S.P.A.	SEREKIS	DE/H/0225/001/IB/005
INTENDIS S.P.A.	DOLOPROCT	DE/H/0224/001/IB/005
MERCK S.P.A.	LODOZ	FR/H/0196/002/IB/015
MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	PROPECIA	SE/H/0158/001/IA/014
NOVARTIS FARMA S.P.A.	LEPONEX	UK/H/0583/001-002/IA/023
GLAXO ALLEN S.P.A.	DUAGEN	SE/H/0305/001/IB/031
HEXAL S.P.A.	AZATIOPRINA HEXAL	NL/H/0326/002/IA/015
GLAXO ALLEN S.P.A.	DUAGEN	SE/H/0305/001/IB/029
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	IMIGRAN	NL/H/0119/001/IA/019
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	IMIGRAN	NL/H/0119/001/IA/018
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	AVODART	SE/H/0304/001/IB/033
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	AVODART	SE/H/0304/001/IB/032
GLAXO ALLEN S.P.A.	DUAGEN	SE/H/0305/001/IB/030
FERRING S.P.A.	MEROPUR	DK/H/0606/001/IA/012
SANDOZ S.P.A.	AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ	FI/H/0133/002/IA/025
BAXTER S.P.A.	RINGER BAXTER	UK/H/0490/001/IA/007
CEPHALON LTD	ABELCET	UK/H/0154/001/IB/038
BAXTER S.P.A.	SODIO CLORURO 0,9% CON POTASSIO CLORURO 0,3% BAXTER	UK/H/0487/001/IA/005
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	ULTIVA	DE/H/0106/001-003/IB/020
BAXTER S.P.A.	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO BAXTER	UK/H/0488/001-002/IA/005
GRUPPO LEPETIT S.R.L.	OPTINATE	SE/H/0195/001-003/IA/030
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	ACTONEL	SE/H/0192/001-003/IA/034
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	AVESTRA	SE/H/0194/001-002/IA/029
GRUPPO LEPETIT S.R.L.	OPTINATE	SE/H/0195/001-003/IA/029
MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	SINERTEC	DK/H/0110/001/IB/018
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	FORTIPAN	SE/H/0193/001-003/IA/030
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	NEOPREX	DK/H/0110/001/IB/018
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	GENTIPRESS	DK/H/0110/001/IB/018
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	FORTIPAN	SE/H/0193/001-003/IA/031
ALPHARMA A.S.	CAPTOPRIL ALPHARMA	DK/H/0242/001-002/IB/013
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	AVESTRA	SE/H/0194/001-002/IA/028
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	ACTONEL	SE/H/0192/001-003/IA/035
NOVARTIS FARMA S.P.A.	SALAGEN	UK/H/0166/001/IA/029
EG S.P.A.	LAMOTRIGINA EG	FI/H/0417/001-005/IB/021
EG S.P.A.	LAMOTRIGINA EG	FI/H/0417/001-005/IB/018
EG S.P.A.	LAMOTRIGINA EG	FI/H/0417/001-005/IB/019
HIKMA FARMACEUTICA LDA	MOXIVUL	FI/H/0400/001/IB/017
BAXTER S.P.A.	SODIO CLORURO 0,45% CON GLUCOSIO 2,5% BAXTER	UK/H/0566/001/IA/007
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	CARVEDILOLO TEVA	UK/H/0689/001-004/IA/006
BAXTER S.P.A.	SODIO CLORURO 0,9% CON GLUCOSIO 5% BAXTER	UK/H/0489/001/IA/006
BAXTER S.P.A.	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO BAXTER	UK/H/0488/001-002/IA/004
BAXTER S.P.A.	SODIO CLORURO 0,9% CON POTASSIO CLORURO 0,3% BAXTER	UK/H/0487/001/IA/006
BAXTER S.P.A.	SODIO CLORURO 0,45% CON GLUCOSIO 2,5% BAXTER	UK/H/0566/001/IA/008
BAXTER S.P.A.	SODIO CLORURO 0,9% BAXTER	UK/H/0485/001/IA/009
BAXTER S.P.A.	RINGER BAXTER	UK/H/0490/001/IA/008
BAXTER S.P.A.	SODIO CLORURO 0,9% CON GLUCOSIO 5% BAXTER	UK/H/0489/001/IA/007
SCHERING SPA	PRIMOVIST	SE/H/0429/001-002/IA/013
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TAREG	SE/H/0406/001-004/IB/049
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0406/001-004/IB/050
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	RIXIL	SE/H/0406/001-004/IB/049
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TAREG	SE/H/0406/001-004/IB/050

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC/I 6165 DEL 02/05/07

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0406/003-004/IB/048
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0406/001-004/IB/049
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TAREG	SE/H/0406/003-004/IB/048
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	RIXIL	SE/H/0406/003-004/IB/048
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	RIXIL	SE/H/0406/001-004/IB/050
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	CALCIUM SANDOZ	DE/H/0583/001-002/IB/005
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	CALCIUM SANDOZ	DE/H/0583/001-002/IB/003
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	BENAPREX	DE/H/0114/002/IB/040
SOLVAY PHARMA S.P.A.	TEVETENZ	DE/H/0114/002/IB/040
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	ALPRAN	DE/H/0114/002/IB/040
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	IMIGRAN	NL/H/0119/001/IB/020
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	IMIGRAN	NL/H/0115/001-002/IB/033
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	TAMSULOSIN TEVA	FI/H/0512/001/IA/006
ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	TAMSULOSINA ASTELLAS PHARMA EUROPE	NL/H/0528/001/IB/006
BAXTER AG	SUBCUVIA	DE/H/0217/001/IB/006
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	PRIORIX	DE/H/0137/001/IA/029
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	OMNIC	NL/H/0105/001/IB/028
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	PRADIF	NL/H/0106/001/IB/026
SCHERING SPA	PRIMOVIST	SE/H/0429/001-002/IB/012
SCHERING SPA	PRIMOVIST	SE/H/0429/001-002/IB/014
VALDA LABORATORI FARMACEUTICI S.P.A.	EUTIMIL	NL/H/0567/001,003,004/IA/017
VALDA LABORATORI FARMACEUTICI S.P.A.	EUTIMIL	NL/H/0567/001,003,004/IA/018
ARROW GENERICS LTD	MARXIDE	DK/H/0703/002-003/IB/009
BAXTER S.P.A.	ACUMEL	FR/H/0227/001/IA/004
BAXTER S.P.A.	OLICLINOMEL	FR/H/0180/001-008/IA/007
FERRING S.P.A.	MEROPUR	DK/H/0606/001/IB/015
FERRING S.P.A.	MEROPUR	DK/H/0606/001/IB/016
ASTRAZENECA S.P.A.	PROVISACOR	NL/H/0345/001-004/IA/023
ASTRAZENECA S.P.A.	CIRANTAN	NL/H/0344/001-004/IA/025
ASTRAZENECA S.P.A.	CIRANTAN	NL/H/0344/001-004/IA/023
SIMESA S.P.A.	SIMESTAT	NL/H/0346/001-004/IA/021
SIMESA S.P.A.	SIMESTAT	NL/H/0346/001-004/IA/025
ASTRAZENECA S.P.A.	CRESTOR	NL/H/0343/001-004/IA/023
ASTRAZENECA S.P.A.	CRESTOR	NL/H/0343/001-004/IA/025
ASTRAZENECA S.P.A.	CRESTOR	NL/H/0343/001-004/IA/021
ASTRAZENECA S.P.A.	PROVISACOR	NL/H/0345/001-004/IA/021
ASTRAZENECA S.P.A.	PROVISACOR	NL/H/0345/001-004/IA/025
SIMESA S.P.A.	SIMESTAT	NL/H/0346/001-004/IA/023
ASTRAZENECA S.P.A.	CIRANTAN	NL/H/0344/001-004/IA/021
ANGENERICO S.P.A.	TAMSULOSINA ANGENERICO	FI/H/0514/001/IA/004
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	AURADOL	FR/H/0199/001/IA/028
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	AURADOL	FR/H/0199/001/IA/027
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	AURADOL	FR/H/0199/001/IA/030
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	AURADOL	FR/H/0199/001/IA/031
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	AURADOL	FR/H/0199/001/IA/029
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	AURADOL	FR/H/0199/001/IA/026
DIFA COOPER S.P.A.	ISOTRETINOINA DIFA COOPER	DK/H/0298/001-002/IB/022
DOC GENERICI SRL	PAROXETINA DOC GENERICI	UK/H/0609/001/IA/040
DOC GENERICI SRL	PAROXETINA DOC GENERICI	UK/H/0609/001/IA/039

07A04401

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune specialità medicinali

Estratto provvedimento UPC/I/6146 del 3 maggio 2007

Tipo di modifica: Variazioni di tipo I che non comportano Modifica Stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato al Provvedimento UPC/I 6146 del 3/05/07

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.	LUCEN	SE/H/0251/001-002/IA/022
PFIZER ITALIA S.R.L.	RELPAX	UK/H/0432/001-002/IA/012
CHUGAI SANOFI AVENTIS	MYELOSTIM	FR/H/0044/001-002/IA/036
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	GRANOCYTE	FR/H/0044/001-002/IA/037
CHUGAI SANOFI AVENTIS	MYELOSTIM	FR/H/0044/001-002/IA/037
DOC GENERICI SRL	TAMSULOSIN DOC GENERICI	FI/H/0513/001/IA/004
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	TAMSULOSIN MERCK GENERICS	FI/H/0491/001/IA/014
PLIVA PHARMA S.P.A.	TAMSULOSINA PLIVA	FI/H/0545/001/IA/004
HEXAL S.P.A.	TAMSULOSINA HEXAL	FI/H/0505/001/IA/013
WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	TAMSULOSINA WINTHROP	FI/H/0504/001/IA/006
EG S.P.A.	TAMSULOSINA EG	FI/H/0520/001/IA/006
SANDOZ S.P.A.	TAMSULOSINA SANDOZ	FI/H/0497/001/IA/007
HEXAL S.P.A.	AZATIOPRINA HEXAL	NL/H/0326/002/IB/016
PFIZER ITALIA S.R.L.	DETRUSITOL	SE/H/0139/001-004/IA/036
PFIZER ITALIA S.R.L.	GENOTROPIN	DK/H/12/1,4-6,8-24/1A/78
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	METFORALMILLE	DE/H/0515/001/IA/003
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	METFORALMILLE	DE/H/0515/001/IA/002
VALDA LABORATORI FARMACEUTICI S.P.A.	EUTIMIL	NL/H/0567/001,003/IB/016
ROCHE S.P.A.	ROFERON A	NL/H/0028/011-014/IB/035
ALPHARMA APS	VANCOMICINA ALPHARMA	DK/H/0181/001-002/IA/018
ALPHARMA APS	VANCOMICINA ALPHARMA	DK/H/0181/001-002/IA/017
ALPHARMA APS	VANCOMICINA ALPHARMA	DK/H/0181/001-002/IA/019
ASTRAZENECA S.P.A.	NAROPINA	NL/H/0104/001-004/IB/045
ASTRAZENECA S.P.A.	NAROPINA	NL/H/0104/001-004/IB/044
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	LEVOXACIN	UK/H/0203/003/IB/032
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	TAVANIC	UK/H/0203/003/IB/032
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	TAVANIC	UK/H/0203/003/IB/031
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	LEVOXACIN	UK/H/0203/003/IB/031
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	GABAPENTIN TEVA	NO/H/0104/001-003/IA/017
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	GABAPENTIN TEVA	NO/H/0112/001-003/IA/008
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/043
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/027
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/028
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/029
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/030
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/031
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KABIVEN	SE/H/0182/001/IA/026
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/041
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/042
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/026
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/044
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KABIVEN	SE/H/0182/001/IA/031
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KABIVEN	SE/H/0182/001/IA/030
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KABIVEN	SE/H/0182/001/IA/029
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KABIVEN	SE/H/0182/001/IA/027
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KABIVEN	SE/H/0182/001/IA/025
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KABIVEN	SE/H/0182/001/IA/024
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KABIVEN	SE/H/0182/001/IA/023
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KABIVEN	SE/H/0182/001/IA/022
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KABIVEN	SE/H/0182/001/IA/021
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/033
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/035

Allegato al Provvedimento UPC/I 6146 del 3/05/07

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KABIVEN	SE/H/0182/001/IA/028
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/024
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/037
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/025
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/021
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/032
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/023
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/039
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/040
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KABIVEN	SE/H/0182/001/IA/032
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KABIVEN	SE/H/0182/001/IA/033
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/036
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KRINUVEN	SE/H/0318/001-002/IA/038
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	PERIVEN	SE/H/0215/001/IA/022
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/030
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/028
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/029
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	TRIAPIN	SE/H/0141/001-002/IA/012
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	TRIAPIN	SE/H/0141/001-002/IA/011
ALPHARMA A.S.	RANITIDINA ALPHARMA	NL/H/0244/001-002/IA/008
PFIZER ITALIA S.R.L.	AROMASIN	UK/H/0326/001/IA/027
ALPHARMA A.S.	RANITIDINA ALPHARMA	NL/H/0244/001-002/IA/009
EG S.P.A.	TRAMADOLO EG	DE/H/0282/001/IA/005
MEDA PHARMA S.P.A.	TRADONAL	UK/H/0225/001-004/IA/047
FERRING S.P.A.	MEROPUR	DK/H/0606/001/IB/014
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	OMNIC	NL/H/0105/001/IB/030
ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	TAMSULOSINA ASTELLAS PHARMA EUROPE	NL/H/0528/001/IB/008
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	PRADIF	NL/H/0106/001/IB/028
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	VIASPAN	NL/H/0250/001/IA/012
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	NIQUITIN CQ	UK/H/0287/004-006/IA/043
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.	RANITIDINA MAGIS	DK/H/0220/002/IA/004
LABORATORI ALTER S.R.L.	RANITIDINA ALTER	DK/H/0219/001-002/IA/006
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/013
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/021
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/024
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/023
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/022
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/020
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/019
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/017
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/016
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/014
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/012
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	AMINOSPARE	DE/H/0179/001/IA/015
NORTON WATERFORD LTD	BECLOMETASONE NORTON	IE/H/0118/001-003/IA/019
ASTRAZENECA S.P.A.	UNIMAX	SE/H/0140/001-002/IA/018
ASTRAZENECA S.P.A.	UNIMAX	SE/H/0140/001-002/IA/019
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	BEGRIVAC	DE/H/0125/001/IA/038

07A04402

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Spiriva»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 195

Specialità medicinale: SPIRIVA.

Società: Boehringer Ingelheim International GmbH.

Tenendo presente le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Spiriva» 30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg - A.I.C. n. 035668019/M -60 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg - A.I.C. n. 035668021/M - 1 astuccio con dispositivo Handihaler A.I.C. n. 035668033/M - 10 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo Handihaler A.I.C. n. 035668045/M - 30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo Handihaler A.I.C. n. 035668058/M - 5 astucci da 30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo Handihaler A.I.C. n. 035668060/M - 5 astucci da 60 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg A.I.C. n. 0356680072/M, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 17 maggio 2007 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/ 2738 del 16 gennaio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2007, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04403

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2926 del 19 febbraio 2007, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Implanon"».

Nell'estratto del provvedimento di variazione UPC/II/2926 del 19 febbraio 2007 «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Implanon"», pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2007, ove è scritto: numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/150/01/II/19, leggasi: numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/150/01/II/19,17,18.

07A04406

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione UPC/II/3057 dell'11 aprile 2007, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Meropur"».

Nell'estratto della determinazione UPC/II/3057 dell'11 aprile 2007 riferito al medicinale MEROPUR pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2007, ove è scritto:

A.I.C. n. 0367490121/M - «75 UI FSH + 75 UI LH polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale polvere + 5 fiale solvente;

A.I.C. n. 0367490241/M - «75 UI FSH + 75 UI LH polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente,

leggasi:

A.I.C. n. 036749012/M - «75 UI FSH + 75 UI LH polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale polvere + 5 fiale solvente;

A.I.C. n. 036749024/M - «75 UI FSH + 75 UI LH polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente.

07A04405

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: la sottoindicata impresa, già assegnataria del marchio a fianco di essa corrispondente, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Foggia sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Impresa	Sede
38 FG	Novelli argenti Srl	via Piano S. Rocco n. 25 - Cerignola (Foggia)

07A04530

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante: «Comunicato concernente il *referendum* popolare per il distacco dei comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusitana, Roano e Rotzo della regione Veneto e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2007).

Nel titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato a pag. 2 del Sommario e alla pag. 25, prima colonna della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2007, dove è scritto: «Comunicato concernente il *referendum* popolare per il distacco dei comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusitana, Roano e Rotzo *della* regione Veneto e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, a norma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione.», leggasi: «Comunicato concernente il *referendum* popolare per il distacco dei comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusitana, Roano e Rotzo *dalla* regione Veneto e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, a norma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione.».

07A04652

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-120) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00